
Modello di organizzazione, gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231



Volume I **PARTE GENERALE**

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data _07 Novembre 2023_____

INDICE

PARTE GENERALE

1.	Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	pag. 6
1.1	La responsabilità amministrativa delle Società	pag. 6
1.2	Le sanzioni	pag. 7
1.2.1	La sanzione pecuniaria	pag. 8
1.2.2	Le sanzioni interdittive	pag. 8
1.2.3	La confisca	pag. 9
1.2.4	La pubblicazione della sentenza di condanna	pag. 9
1.3	Le misure cautelari	pag. 10
1.4	Le tipologie dei reati	pag. 10
1.5	L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione"	pag. 21
1.6	Whistleblowing	pag. 22
2.	Struttura organizzativa della UP	pag. 23
3.	Il Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01	pag. 28
3.1	Funzione del Modello	pag. 28
3.2	Struttura del Modello	pag. 28
4.	Organismo di Vigilanza (O.d.V.)	pag. 29
4.1	Requisiti	pag. 29
4.2	Composizione, nomina e revoca	pag. 29
4.3	Funzioni e poteri	pag. 30
4.4	Risorse economiche assegnate	pag. 31
4.5	Flussi informativi	pag. 32
4.6	Sistema delle deleghe e procure	pag. 33
5.	Sistema disciplinare e sanzionatorio	pag. 34
5.1	Principi generali	pag. 34
5.2	Soggetti	pag. 34
5.3	Sanzioni nei confronti dei lavoratori	pag. 35
5.4	Sanzioni per i dirigenti	pag. 37

5.5	Sanzioni nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori	pag. 37
6.	Selezione del personale	pag. 38
7.	Verifiche sull'efficacia del Modello	pag. 38
7.1	Verifiche e controlli sul Modello	pag. 38
7.2	Aggiornamento ed adeguamento	pag. 39
8.	Informazione e formazione	pag. 39

GLOSSARIO e DEFINIZIONI

- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- **CdA:** Consiglio di Amministrazione
- **Codice Etico:** documento inerente le politiche e direttive fondamentali della Società che regolano i rapporti interni e quelli fra la Società e tutti gli altri soggetti interessati
- **Destinatari:** tutti coloro che sono tenuti alla conoscenza e rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo
- **D. Lgs. 231:** disciplina della responsabilità amministrativa degli enti
- **Dipendenti:** soggetti che svolgono in favore della Società una prestazione lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione della stessa con contratto a tempo determinato o indeterminato
- **Incaricato di pubblico servizio:** tale definizione non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Al fine di meglio puntualizzare la categoria appare opportuno analizzare la nozione fornita dal codice penale; in particolare, l'art. 358 c.p. stabilisce che “agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e delle prestazioni di opera meramente materiale”. L'interpretazione giurisprudenziale emersa ritiene che, affinché possa definirsi pubblico, il “servizio” debba essere disciplinato da norme di diritto pubblico; tuttavia, in questo caso, senza i poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. A tal proposito, indici rivelatori del carattere pubblicistico dell'ente sarebbero la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione, l'apporto finanziario da parte dello Stato e, infine, la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica. Ciò posto, l'elemento discriminante risulta comunque essere rappresentato non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, bensì dalle concrete funzioni attribuite al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. Recentemente la Corte di cassazione ha affermato che è incaricato di pubblico

servizio che in concreto lo esercita, indipendentemente anche da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico

- **MOG:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01
- **OdV:** Organismo di Vigilanza
- **Pubblico Ufficiale:** secondo quanto disposto dall'art. 357 c.p. si definiscono pubblici ufficiali “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Nel secondo comma l'articolo in oggetto specifica solamente la nozione di pubblica funzione amministrativa, definendola disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. Non si è invece compiuta una analoga attività definitoria per precisare la nozione di funzione legislativa e funzione giudiziaria, in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha, di solito, dato luogo a particolari problemi. La giurisprudenza, recentemente, ha riconosciuto la qualifica penalistica di pubblico ufficiale in capo ai soggetti che, quale che sia la loro posizione soggettiva, possano e debbano, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, indipendentemente da formali investiture, esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, prescindendo da formali investiture
- **Pubblica Amministrazione:** una simile definizione, mancante nel codice penale, risulta deducibile dalla Relazione ministeriale allo stesso codice; a tal proposito si ritiene appartengano alla Pubblica Amministrazione gli enti svolgenti “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. Agli effetti della legge penale, dunque, si considera “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi
- **Sistema disciplinare:** documento, parte del MOG, che disciplina le sanzioni irrogabili ai destinatari del Modello per inosservanza delle disposizioni ivi previste
- **Soggetti Apicali:** soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società, di una sua unità organizzativa, nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa
- **Soggetti subordinati:** soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale

1. IL D. LGS. 8 giugno 2001 n. 231

La responsabilità amministrativa delle Società

Il D.Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231, adottato in attuazione dell'articolo 11 della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, entrato in vigore dal 4 luglio 2001, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (definiti dalla legge come "Enti" o "Ente"), introduce una nuova ed autonoma forma di responsabilità in capo alle persone giuridiche. Si tratta di una responsabilità mista, concorrente e sussidiaria rispetto a quella prevista per le persone fisiche, modellata su precise fattispecie di reato, sanzionate con strumenti *ad hoc* di natura amministrativa indicati dal decreto stesso.

Con tale nuova forma di responsabilità viene parzialmente superato il principio generale del diritto secondo cui *societas delinquere non potest*. Infatti, ferma restando la responsabilità penale personale dei soggetti (persone fisiche) che rivestono cariche apicali, anche la Società può essere autonomamente sottoposta a procedimento penale, secondo le norme del codice di procedura penale integrate dalle disposizioni del decreto, per alcuni reati o illeciti amministrativi commessi da:

- a. persone che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione delle Società stesse o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b. persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo delle Società medesime;
- c. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Nonostante la dottrina propenda essenzialmente per una responsabilità di natura amministrativa, quella in esame, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo.

La conseguenza è di dar luogo alla nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia.

La responsabilità della Società è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che resta quindi regolata dal diritto penale comune.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali le Società che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.

Il Decreto, dunque, ha inteso costruire un modello di responsabilità della Società conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla Società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata *nell'interesse* o *a vantaggio* della Società: dunque non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno alla Società, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'*interesse* della SRL. Non è, invece, configurabile una responsabilità della Società nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Le sanzioni

L'apparato sanzionatorio predisposto dal Legislatore per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ha il preciso intento di colpire direttamente ed in modo efficace la persona giuridica, con la previsione all'art. 9 di quattro differenti tipi di sanzione:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali.

La sanzione pecuniaria (art. 10 e ss.)

La sanzione pecuniaria è considerata la sanzione principale, dal momento che è sempre applicabile all'illecito amministrativo dipendente da reato ed ha la particolarità di essere applicata per quota.

L'importo monetario di una quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549 e la sanzione, misurata appunto in quote, non può essere inferiore a 100 né superiore a 1000.

Il numero delle quote viene determinato dal giudice sulla base dei criteri di riferimento previsti dall'art. 11, quali:

- la gravità del fatto;
- il grado di responsabilità dell'ente;
- l'attività messa in opera da questo per prevenire il reato.

L'importo della quota, invece, viene determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare la massima efficacia special preventiva della sanzione. Gli artt. 27 e ss. prevedono le modalità secondo le quali la responsabilità patrimoniale per i reati commessi resta ferma in caso di vicende modificative dell'ente, come trasformazione, fusione, scissione o cessione d'azienda.

Le sanzioni interdittive (art.13 e ss.)

Le sanzioni interdittive sono molteplici e la maggior parte di esse incide sulla continuazione stessa (in tutto o in parte) dell'attività dell'ente.

Data la gravità delle conseguenze legate all'applicazione delle sanzioni interdittive, potenzialmente distruttive anche per la sopravvivenza dell'ente, la valutazione del giudice, in ordine all'irrogazione di tali sanzioni, risulta vincolata alla valutazione di presupposti rigorosi quali:

- la gravità dell'illecito, sotto il profilo sia oggettivo (profitto ottenuto di rilevante entità) che soggettivo (responsabilità di un soggetto apicale, o connessa a gravi carenze organizzative);
- l'ipotesi di reiterazione di illeciti.

Una variante alle sanzioni interdittive, pensata per ipotesi in cui importanti interessi, quali lo svolgimento di un pubblico servizio o le rilevanti ripercussioni sull'occupazione, ostino alla sospensione di tale attività, è quella che prevede la nomina di un Commissario per la prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva.

Le sanzioni interdittive previste dal decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

La confisca (art. 19)

La confisca è lo strumento sanzionatorio più incisivo e temibile fra quelli predisposti dal legislatore. Lo scopo ultimo che realizza è quello di sottrarre il prezzo e il profitto ricavati dall'illecito posto in essere e, a differenza della pena pecuniaria cui, come visto, è posto un limite massimo di euro 1.549.000, la confisca non incontra nessun limite di valore. Tale sanzione è obbligatoriamente applicata ogni qualvolta il giudice pronunci una sentenza di condanna e, qualora la confisca non si possa eseguire sul prezzo o profitto del reato, essa potrà essere eseguita su qualsiasi somma di denaro o altro bene dell'ente di valore equivalente.

La pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18)

Il decreto ha istituito, presso il casellario giudiziale centrale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative (artt. 80, 81 e 82). Nell'anagrafe vengono iscritti, per estratto, le sentenze o i decreti di condanna divenuti irrevocabili a carico delle persone giuridiche; essa, inoltre, è abilitata a rilasciare – d'ufficio o a domanda di parte – apposite certificazioni contenenti tali iscrizioni. Tali aspetti sono oggi disciplinati dal T.U. di cui al D.P.R. 14 novembre 2003 n. 313.

Le misure cautelari (art. 45 e ss.)

Il D. Lgs. 231 del 2001, inoltre, prevede la possibilità di applicare in via cautelativa le sanzioni interdittive quando:

- a) ci siano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- b) vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il giudice, sempre sulla base degli stessi presupposti, può anche disporre il sequestro preventivo del prezzo o profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Analogamente il giudice può disporre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

La valutazione prognostica del giudice in ordine alla scelta di applicare o meno una sanzione interdittiva in via cautelativa dipende, essenzialmente, dalla valutazione circa lo stato di organizzazione dell'ente. L'ente che non sia attrezzato dal punto di vista dell'organizzazione, che non abbia attuato, cioè, modelli idonei a prevenire i reati, si considera un soggetto pericoloso dal punto di vista della valutazione cautelare.

Le tipologie dei reati

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di

mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione”

l'art. 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Con l'approvazione della L. 179 del 30/11/2017 (c.d. del “whistleblowing”) il legislatore ha inteso tutelare il segnalante come meglio si dirà nel paragrafo che segue.

Il Decreto prevede, infine, che i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree di rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;

4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Whistleblowing

Con la L. 179/2017 al citato art. 6 del Decreto sono stati introdotti i commi *2bis*, *2ter* e *2quater* disponendo quanto segue:

“2bis. I modelli....prevedono a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1 lettere a e b, di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

E' quindi opportuno e necessario che l'Organizzazione provveda ad adottare procedure adeguate per l'esercizio delle segnalazioni facendosi promotrice della cultura della trasparenza.

2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA della UP

La UP Spa (d'ora in avanti solo UP), risulta costituita giusta atto a rogito Notaio dott. Aurelio Tarquini rep. n. 36115 del 25/11/1975 ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al n. 405022, C.F. 02088570581, P. IVA 01030041006.

La Società è stata costituita l' 11/07/2022 ed è stata iscritta alla Camera di Commercio di Bologna il 18/07/2022, autorizz. Ministeriale Provv. R. 0000170 del 20/12/2022.

La Società risulta avere sede legale in Medicina(BO) alla **via San Vitale est n. 740/B**, oltre alle ulteriori unità operative locali risultanti dalla Camera di Commercio quali:

1. via della Mercanzia n. 39, Argelato (BO)
2. via Roma n. 31, Rignano Garganico (FG)
3. corso della Repubblica n. 19, Forlì (FC)
4. via C. Battisti n. 103, Siderno (RC)
5. via P. Colletta n. 2, Reggio Emilia (RE)
6. piazza E. Fermi n. 6, Spinea (VE)

L'organo amministrativo, giusta nomina del 11 luglio 2022, è costituito da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui un Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo, giusta nomina del _____, è costituito da un Collegio Sindacale composto da cinque membri, n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti.

L'oggetto sociale desumibile dalla visura camerale risulta essere il seguente: La società ha per oggetto le attività sotto riportate, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d) del d.lgs 10 settembre 2003 n.276 nonché quelle ad esse connesse e strumentali:

somministrazione di lavoro, consistente nella fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'art.20 del d.lgs 30 settembre 2003 n. 276 ed s.m.i., come oggetto sociale prevalente ai sensi dell'art.5, comma 2, lett.f) del decreto legislativo di cui sopra; mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva, tra l'altro: della raccolta dei curriculum dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni

conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; ricerca e selezione del personale, consistente nella consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazioni delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; supporto alla ricollocazione professionale, effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività; erogazione in ambito regionale di servizi al lavoro in regime di accreditamento ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché partecipazione alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento all'incontro fra domanda e offerta; il tutto nel rigoroso rispetto delle normative e nei limiti vigenti tempo per tempo e con esclusione delle attività riservate per legge.

La Società potrà, infine, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di Legge vigenti tempo per tempo. Negli stessi limiti potrà inoltre prestare garanzie di qualunque genere, anche reali, a favore di terzi.

Ad oggi, l'attività della UP è sintetizzabile in due macro aree:

1. *Area Corporate*
 - 1.1. Gestione Amministrativa
2. *Area Operations*
 - 2.1 Produzione
 - 2.2 Sviluppo Mercati e innovazione

2.3 Risorse Umane e relazioni Sindacali

2.4 Direzione Filiali

L'area *Corporate* attraverso le funzioni di **Contabilità generale e adempimenti fiscali**, di **Amministrazione** e di **Pianificazione e controllo** garantisce la corretta gestione economico/finanziaria, fiscale e civilistica, attraverso la tenuta delle scritture di contabilità generale e l'elaborazione del bilancio d'esercizio; sovrintende ai processi di fatturazione attiva e passiva, di incasso e di pagamento, gestisce le attività di tesoreria, il controllo del credito e della liquidità aziendale, assicura l'acquisizione delle risorse di finanziamento necessarie a garantire una struttura finanziaria in linea con le esigenze aziendali; garantisce e coordina i processi di pianificazione e di monitoraggio economico e finanziario della Società, mediante la gestione di un sistema di *budgeting* e di controllo finalizzati all'analisi degli scostamenti e all'individuazione dei necessari interventi correttivi; sovrintende all'integrazione dei servizi di supporto alle attività primarie dell'azienda, attraverso le attività di pianificazione, progettazione ed erogazione, garantendo l'efficienza della organizzazione nello svolgimento delle attività strutturali, nei processi di trasformazione e adattamento alle nuove esigenze.

Attraverso la direzione **Acquisti e Contratti** garantisce la gestione integrata degli approvvigionamenti nel complesso di beni, servizi e lavori, anche al fine di ottimizzarne i relativi costi, attraverso la definizione di adeguate strategie di approvvigionamento nel rispetto del quadro normativo di riferimento e interagendo con le strutture aziendali che determinano i fabbisogni.

Con gli **Affari Generali** è garantita l'integrazione dei servizi di supporto alle attività primarie dell'azienda, attraverso le attività di pianificazione, progettazione ed erogazione, garantendo l'efficienza della organizzazione nello svolgimento delle attività strutturali, nei processi di trasformazione e adattamento alle nuove esigenze; rileva possibili opportunità di acquisizione servizi, beni e immobili funzionali al soddisfacimento di esigenze non ancora formalmente espresse ma di potenziale interesse per la Società.

L'area *Corporate* e le sue funzioni sono supportate da una **Segreteria Organizzativa e Qualità** per le attività di carattere amministrativo e gestionale.

L'area *Operations* si avvale delle **Risorse Umane e delle Relazioni Sindacali** che gestiscono e supervisionano tutti i processi relativi al personale: pianificazione e acquisizione (ricerca, selezione e inserimento), gestione e sviluppo del personale (formazione, valutazione, percorsi di carriera, politiche retributive, aspetti amministrativi e relazioni sindacali) fino alla dimissione dello stesso, operando coerentemente con gli obiettivi strategici della Società; gestiscono la programmazione del fabbisogno di personale di cui necessita l'organizzazione, analizzando i dati

relativi ai flussi delle risorse umane e integrandoli con la diagnosi del potenziale e delle prestazioni delle risorse interne; analizzano le posizioni vacanti e i fabbisogni di risorse umane, pianifica e verifica le attività di reclutamento del personale, raccogliendo istruzioni e indicazioni sui profili ricercati; presidia l'inserimento in azienda (presentazione, affiancamento e comunicazione).

Con lo ***Sviluppo Mercati e innovazione*** vengono gestite e coordinate, in linea con le direttive e gli obiettivi della Società, tutte le attività che riguardano lo studio di gare d'appalto, lo sviluppo di prodotti e mercati anche nuovi, finalizzando le proprie azioni all'attivazione di un volano commerciale capace di indurre nuovi ordini e penetrare altri segmenti di mercato ritenuti strategici dall'Organizzazione ed in cui la Società non opera.

L'area di ***Produzione*** gestisce i contratti e le convenzioni stipulate con Soggetti Pubblici e/o privati; gestisce il controllo relativamente al ciclo di vita della Commessa con l'avvio, il rilascio, la gestione e la cessazione: coordina le risorse, esegue e controlla le attività di progetto, elabora gli stati avanzamento lavori e la rendicontazione; pianifica, controlla, e coordina, l'attività produttiva in una logica di ottimizzazione delle risorse (umane, economiche e tecnologiche) impegnate.

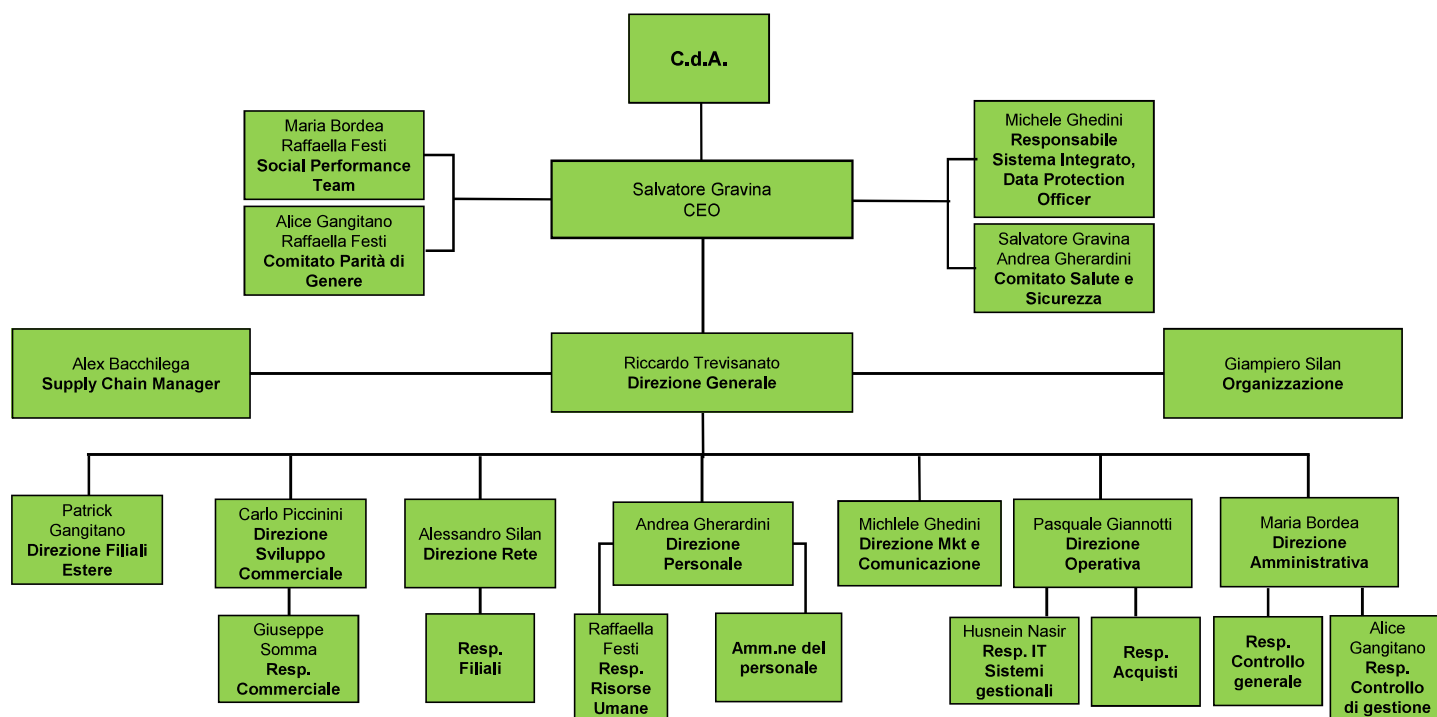
La ***Direzione delle Filiali*** ha la funzione di coordinare l'attività delle filiali nazionali ed estere al fine di conseguire i medesimi obiettivi attraverso il rispetto comune delle strategie adottate.

Fanno altresì parte dello Staff di Presidenza e dell'Organo amministrativo:

- 1) Affari Societari e MOG 231;**
- 2) Processi Organizzativi e Sistema di Qualità;**
- 3) Affari Legali.**

Vi sono poi il Comitato Salute e Sicurezza, il Comitato Parità di Genere e il Delegato alla sicurezza informatica e alla privacy.

Il tutto come da organigramma di seguito riportato:



Per completezza deve rilevarsi infine che la UP risulta certificata ISO 9001:2015 con riferimento ai servizi di somministrazione di lavoro di ricerca e selezione del personale ed è risultata conforme ai requisiti UNI/PDR 125:2022 *prassi di riferimento per la parità di genere*.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO ai sensi del D.Lgs. 231/01

3.1 Funzione del Modello

Il Modello svolge una funzione pratica di prevenzione dei reati assumendo una specifica rilevanza giuridica; persegue, infatti, l'obiettivo di evidenziare e configurare un sistema strutturato ed organico di protocolli, gestionali e di controllo, volto a prevenire la commissione di condotte che possano integrare i reati presupposto previsti dal Decreto.

Più in generale, il Modello si propone quale fondamentale strumento di sensibilizzazione degli amministratori, dirigenti e di tutti i dipendenti, chiamati ad adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con le strategie della Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione, si intende determinare una piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto di UP, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione; grazie ad un puntuale e costante monitoraggio dell'attività si porranno le necessarie premesse affinché la Società possa intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

3.2 Struttura del Modello

Il Modello si compone di una "Parte generale", che contiene i punti cardine del Modello stesso e tratta del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, e di "Parti Speciali" il cui contenuto è costituito da specifici protocolli afferenti le diverse aree funzionali della Società e comprensivi dei flussi informativi diretti all'Organismo di vigilanza.

È demandato all'Organo Amministrativo il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera, nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali.

4. ORGANISMO di VIGILANZA (O.d.V.)

4.1 Requisiti

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organo della società diverso dall'organo dirigente.

In attuazione di quanto sopra, dell'Organismo di vigilanza possono far parte soggetti esterni ed interni alla Società.

I Membri esterni garantiscono l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità dell'organismo. Il soggetto interno, selezionato in base alle sue competenze e al minor coinvolgimento nelle aree sensibili previste nella parte speciale del presente Modello, può garantire la continuità di azione.

La suddetta composizione dell'O.d.V. è riconosciuta come la più adeguata alla realizzazione degli obiettivi cui è preordinato, poiché risponde ai prescritti requisiti di autonomia, professionalità e continuità di azione.

4.2 Composizione, nomina e revoca

Il componente dell'O.d.V. deve possedere requisiti di onorabilità e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

In particolare l'Organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza in quanto, in posizione di staff, deve garantire l'autonomia di iniziativa ed indipendenza ed allo stesso non debbono essere attribuiti compiti operativi che inciderebbero sull'obiettività di giudizio nel corso delle verifiche;
- professionalità in quanto i componenti debbono avere competenze tecniche specifiche in relazione alle attività ispettive e di verifica del sistema di controllo interno che debbono svolgere;
- continuità di azione in quanto è necessario che vi sia un'attività costante di verifica circa l'efficace attuazione del Modello.

Inoltre al momento del conferimento dell'incarico a membro dell'organismo di vigilanza non debbono, in particolare, sussistere:

- condanne, anche non definitive, ovvero sentenze di patteggiamento, per delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;

- condanne, anche non passate in giudicato, ovvero sentenze di patteggiamento, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- rapporti di pubblico impegno presso la pubblica amministrazione nei tre anni precedenti;
- conflitti di interesse con la Società tali da minare l'indipendenza richiesta dal ruolo.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione della Società, sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'O.d.V. resterà in carica.

Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico. L'eventuale revoca del componente dell'O.d.V. è di competenza del Consiglio di Amministrazione. In caso di revoca o decadenza, l'Organo Amministrativo della Società provvederà, tempestivamente, alla sostituzione dell'organo revocato, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati, nonché, senza indugio, alla sua ricostituzione.

4.3 Funzioni e poteri

All'O.d.V. è affidato il compito di vigilare:

1. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione;
2. sull'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'O.d.V., sono altresì affidati i compiti di:

- curare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto, il cui contenuto verrà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinarsi con la Direzione delle Risorse Umane per i programmi di formazione relativi al presente Modello;

- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- curare la predisposizione della documentazione interna contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari al fine del funzionamento del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni per il miglior monitoraggio delle attività in relazione ai principi del Modello. A tal fine, l'O.d.V. ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato sugli aspetti dell'attività aziendale che possa esporre la Società al rischio di commissione di un reato presupposto e sui rapporti con consulenti, collaboratori e partner commerciali;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

Le attività sono oggetto di reporting periodico nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali possono, inoltre, chiedere l'intervento dell'Organismo per la risoluzione di specifiche problematiche interpretative e per l'analisi in comune delle risultanze delle attività svolte. L'O.d.V. è responsabile delle attività di vigilanza e si raccorderà con le funzioni aziendali interessate per acquisire eventuali ulteriori elementi di indagine.

4.4 Risorse economiche assegnate

Il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'O.d.V. tenuto conto delle richieste di quest'ultimo.

L'assegnazione del budget deve permettere all'Organismo di poter svolgere le attribuzioni sopra descritte in piena autonomia economica e gestionale.

Le spese a valere sul budget finanziario dell'O.d.V. sono da questo poi rendicontate.

4.5 Flussi informativi

L'articolo 6, comma 2, lett. d, del Decreto, individua, tra le “esigenze alle quali deve rispondere” un modello organizzativo, l'esplicita previsione da parte di quest'ultimo di “obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza” del modello stesso.

Infatti in ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione ed alle informazioni prescritte nelle parti speciali, ogni altra informazione proveniente anche da terzi attinente l'attuazione del Modello stesso tenuto conto delle diverse aree di rischio.

Detti obblighi informativi rappresentano, evidentemente, uno strumento essenziale per agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'attuazione, l'osservanza e l'adeguatezza del Modello nonché, laddove siano stati commessi dei reati, dell'attività di accertamento a posteriori delle cause che ne hanno reso possibile la commissione.

Sono tenuti all'osservanza di tali obblighi di informazione i componenti degli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti nonché i collaboratori della Società e, comunque, tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello.

Detti soggetti devono segnalare tempestivamente all'O.d.V. non solo quanto indicato nell'ambito nelle singole procedure, ma anche quanto specificamente prescritto dallo stesso Organismo.

I Destinatari, oltre a quanto previsto nel Modello stesso, nelle singole procedure ed a quanto prescritto dall'O.d.V., devono comunicare a quest'ultimo, al proprio diretto superiore gerarchico ed al proprio superiore funzionale:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal predetto Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- i rapporti predisposti dal Collegio Sindacale o dalla Società di revisione nell'ambito delle loro attività di controllo, dalle quali possano emergere fatti o atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del dettato del D. Lgs. 231/2011;
- violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- condotte che facciano ragionevolmente presumere la commissione ovvero il tentativo di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati di cui al Decreto;

- ogni altra circostanza, inerente l'attività aziendale, che esponga la Società al rischio concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell'interesse o vantaggio della stessa, di uno dei reati previsti dal Decreto.

I soggetti tenuti ad effettuare le predette segnalazioni possono, inoltre, trasmettere all'O.d.V. indicazioni e suggerimenti relativi all'attuazione, all'adeguatezza ed all'aggiornamento del Modello. L'O.d.V., nell'esercizio delle proprie funzioni può, anche in via generale, richiedere ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori la comunicazione, anche periodica, di informazioni e documenti, fissandone le relative modalità.

L'O.d.V. valuta tutte le segnalazioni ricevute e si attiva per i necessari adempimenti, motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad effettuare indagini interne.

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'O.d.V. viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantire l'integrità e la riservatezza. L'O.d.V. agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e dei terzi, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati ed ascoltando quest'ultimo ove ritenuto opportuno.

Nel caso di segnalazioni infondate, effettuate con dolo, al soggetto responsabile potranno essere applicate le sanzioni di cui al sistema disciplinare del Modello organizzativo.

Con riferimento all'attività di **reporting nei confronti degli organi sociali**, l'O.d.V. relaziona, su base continuativa verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed almeno con cadenza semestrale, in forma scritta, verso il CdA ed il Collegio Sindacale in merito all'attività svolta, alle eventuali criticità emerse sia in termini di efficacia e attuazione del Modello nonché alle iniziative intraprese.

L'O.d.V. può essere consultato in qualsiasi momento dagli Organi sopra citati per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

4.6 Sistema delle deleghe e procure

All'O.d.V. deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società e, tempestivamente, ogni modifica dello stesso.

5. SISTEMA DISCIPLINARE e SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

Un aspetto essenziale per l'efficace attuazione del Modello è quello di predisporre un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello.

La violazione delle norme del Codice Etico, nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito. Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

L'applicazione del sistema disciplinare, al quale verrà data ampia diffusione anche mediante divulgazione sulla bacheca aziendale e sul sito internet della Società, presuppone la violazione del Modello e prescinde dallo svolgimento e dall'esito penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

5.2 Soggetti

Ai dipendenti della UP risulta applicato il CCNL Commercio Agenzia per il Lavoro, in corso.

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori, i dipendenti, gli amministratori, i collaboratori della Società, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la stessa.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza cura che siano state adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

5.3 Sanzioni nei confronti dei lavoratori

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori, dipendenti e quadri, esse rientrano tra quelle stabilite dal sistema disciplinare previsto dal Regolamento Interno della UP Spa, nel rispetto delle procedure oggetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili.

Per quanto riguarda i *lavoratori dipendenti*, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

Fermi restando gli obblighi in capo ad UP derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- Incorre nel provvedimento di “*rimprovero verbale*” il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ecc.), o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- Incorre nel provvedimento di “*rimprovero scritto*” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell’adottare, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
- Incorre nel provvedimento della “*multa*” il lavoratore che esponga, non osservando le disposizioni impartite dalla Società, l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo.
- Incorre nel provvedimento della “*sospensione*” dal servizio e dal trattamento retributivo il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo, oltre la terza volta nell’anno solare, nelle mancanze di cui ai punti che precedono.
- Incorre nel provvedimento del “*licenziamento con preavviso*” quel lavoratore che adotti, nell’espletamento delle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di uno dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001.

- Incorre nel provvedimento del “*licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto*”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello adottati, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti”, ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società stessa.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 seguito dalla condotta e censura.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello, l’O.d.V. dovrà tempestivamente informare dell’accaduto l’intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell’informativa dell’O.d.V. potranno assumere, secondo

quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, del comportamento complessivo del lavoratore, delle mansioni svolte, delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

In ogni caso l'O.d.V. dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare.

5.4 Sanzioni per i dirigenti

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di *dirigenti*, vale quanto sopra descritto a proposito dei lavoratori dipendenti.

In tal caso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo dirigenti applicabile, secondo il procedimento suindicato previsto per le altre categorie di dipendenti. Nel caso di compimento di reato, anche solo ipotizzato dall'Autorità Giudiziaria, o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o delle Procedure aziendali da parte di consiglieri, di revisori o membri del collegio sindacale, l'O.d.V. informerà sia il CdA che il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative e provvedimenti anche ai sensi della vigente normativa societaria. In caso di violazioni gravi il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca del soggetto interessato. Nel caso di inerzia degli organi competenti, sarà compito dell'O.d.V. richiedere l'intervento dell'assemblea dei soci.

5.5 Sanzioni nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori

Per quanto riguarda i *collaboratori*, i *fornitori* e/o i *soggetti aventi relazioni d'affari* con la Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, l'inosservanza delle norme del Codice Etico e delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

6. SELEZIONE del PERSONALE

Il processo di selezione del personale viene gestito dalla Direzione delle Risorse Umane ed organizzazione.

Nella selezione del personale finalizzata all'assunzione vengono applicati criteri valutativi che tengano conto delle esigenze di segregazione e trasparenza previste dal Decreto.

L'O.d.V. verifica la correttezza di tale applicazione. Analogamente ciò accade per la selezione di Collaboratori esterni, Consulenti e Partner.

In particolare, la decisione di assumere nuovo personale viene presa sulla base delle esigenze aziendali e delle richieste dei responsabili delle funzioni.

7. VERIFICHE sull'EFFICACIA del MODELLO

7.1 Verifiche e controlli sul Modello

Ai fini dell'espletamento del compito istituzionale di verifica circa l'efficacia del modello, l'O.d.V. potrà porre in essere due tipi di verifiche:

1. Verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilievo conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
2. Verifiche delle linee guida: periodicamente sarà verificata l'efficacia del presente Modello con le modalità stabilite dall'O.d.V..

Sarà intrapresa una rivisitazione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

All'esito della verifica sarà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di UP, che evidenzia eventuali carenze e suggerisca le azioni da intraprendere.

7.2 Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di evoluzioni normative o di significative modifiche delle Linee Guida di riferimento. Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'O.d.V., il quale, a sua volta, verificherà che siano rese operative e curerà la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e, ove previsto, all'esterno della Società.

L'O.d.V. provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, il Consiglio di Amministrazione può delegare all'O.d.V. il compito di apportare, con decadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo (ovvero elementi ed informazioni che derivino da atti ufficiali deliberati dal Consiglio di Amministrazione).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'O.d.V. presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

8. INFORMAZIONE e FORMAZIONE

L'informazione e la formazione costituiscono strumenti essenziali al fine di un'efficace implementazione e diffusione del Modello Organizzativo e del relativo Codice Etico.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la Società definirà uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti, nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'O.d.V..

In particolare, per quanto attiene alla *comunicazione*, è previsto che i principi ed i contenuti del Modello e del Codice Etico siano formalmente consegnati, unitamente alle procedure/regole di

comportamento ad esso riferibili, a tutti i responsabili dirigenti e siano messi a disposizione degli stessi.

Per quanto riguarda la *formazione*, sarà programmata una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa della UP⁻ (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, nonché le peculiari finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

Tale attività sarà articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari, nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano.

Modello di organizzazione, gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Volume II
PARTI SPECIALI



Approvato dall'Assemblea dei Soci in data _____

INDICE

PARTI SPECIALI

1.	C.d.A., CEO e Direzione Generale	pag.	43
2.	Supply Chain Manager	pag.	63
3.	Organizzazione	pag.	76
4.	Direzione Filiali Estere	pag.	89
5.	Direzione Sviluppo Commerciale	pag.	102
6.	Direzione Rete	pag.	121
7.	Direzione Personale	pag.	137
8.	Direzione Marketing e Comunicazione	pag.	151
9.	Direzione Operativa	pag.	163
10.	Direzione Amministrativa	pag.	179
11.	Responsabile Sistema Integrato	pag.	198
12.	Data Protection Officer	pag.	213
13.	Comitato Salute e Sicurezza	pag.	228
14.	Social Performance Team	pag.	237
15.	Comitato Parità di Genere	pag.	252



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 1

C.d.A., CEO e Direzione Generale

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ex D.Lgs. 231/2001

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag.	46
2. Destinatari	pag.	46
3. La tipologia dei reati	pag.	46
4. Area di rischio	pag.	59
5. Strumenti di controllo	pag.	61
6. Flussi informativi	pag.	62
7. Sistema disciplinare	pag.	62

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto, costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo intende disciplinare tutti i processi inerenti le funzioni dirigenziali della Società. In particolare la Funzione in commento ha il compito di amministrare e indirizzare le attività al fine di conseguire con profitto l'oggetto sociale.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale risultano essere il Consiglio di Amministrazione, lo Chef Executive Officer e il Responsabile della Direzione Generale.

Pertanto tutti i destinatari del presente protocollo debbono essere consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e debbono adottare costantemente condotte tese ad impedire il verificarsi dei reati in commento.

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

Art. 24 Decreto - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione a danno dello stato (art. 316 *bis* c.p.)

Sussiste tale reato qualora un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceva da un ente pubblico o dall'Unione Europea finanziamenti per determinate opere o attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo. Il reato è configurabile anche nel caso in cui i

finanziamenti siano già stati ottenuti in passato e solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Si evidenzia che la Suprema Corte Sezione II penale, sent. n.43349/2011 ha stabilito che è ammissibile il concorso tra il reato di malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche laddove siano stati utilizzati artifici e raggiri nell'ottenimento dei finanziamenti pubblici.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

La condotta prevede che si ottengano, senza averne alcun diritto, dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni Statali, pubbliche o Comunitarie, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. A nulla rileva l'utilizzo che venga fatto di tali erogazioni dato che il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti stessi.

Tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poiché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l'assenza della induzione in errore (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46064/12).

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Il reato si configura quando, per realizzare un ingiusto profitto, vengono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico o all'Unione Europea.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

La truffa ha per oggetto l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. In tal caso si pongono in essere artifici e raggiri, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, volti ad ottenere dei finanziamenti pubblici.

Si precisa che la Suprema Corte, con riferimento alle somme provenienti da pubblici finanziamenti, ha precisato che le stesse, anche in ragione dell'obbligo di rendicontazione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privati finanziato, rimanendo pertanto integro il vincolo originario della loro destinazione.

- Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Nel reato di specie, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il suddetto reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente interviene sui dati del sistema informatico in modo da modificarne il funzionamento rispetto a quanto in precedenza possibile, non essendo necessaria una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel server (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 32383/15).

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. La condotta prevede che si commetta una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto pubblico di fornitura di beni o servizi. Si ha frode nel caso in cui uno dei contraenti ponga in essere raggiri volti a ingannare la controparte, nonché nel caso in cui il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte

Art. 24 *ter* Decreto – delitti di criminalità organizzata

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato punisce la partecipazione, promozione o direzione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5888/12).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Si punisce la condotta di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui

al terzo comma dell'art. 416 bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro e di altra utilità.

Ai fini della configurabilità di tale reato l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46922/11).

Art. 25 Decreto – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art 317 c.p.)

Si punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costringitivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. SS.UU. sent, n. 12228/14).

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e 319 c.p.)

La condotta si perfeziona qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi al fine di compiere atti contrari al proprio ufficio, nonché per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio. In tale ipotesi si configura un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore, poiché tra questi due soggetti esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco (a differenza della concussione in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto il vantaggio che ne deriva, quanto l'esistenza di una situazione idonea a

determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso dei suoi poteri.

In tema di delitti di corruzione "l'atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 36859/13).

- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Tale reato si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di favorire o danneggiare una parte. Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto che il privato corruttore.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai fini della consumazione di tale delitto è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 16154/13).

- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)

La condotta si perfeziona, fuori dai casi di cui ai reati precedenti, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, si fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarsi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura e la pena viene applicata anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, aumentando se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 25 *bis* Decreto – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Si punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Si punisce, altresì, chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.

Art. 25 *ter* Decreto – reati societari

- Falsità in comunicazioni, prospetto e relazioni (artt. 2621 e 2622 c.c.)

La condotta tipica di queste due ipotesi criminose, rispettivamente una contravvenzione ed un delitto, appare molto simile; ciò che consente di differenziarle è il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Le pene saranno aumentate qualora il fatto di cui all'art. 2622 c.c. riguardi società quotate e cagioni un grave nocumento ai risparmiatori.

Nelle due fattispecie i fatti materiali non rispondenti al vero dovranno essere idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con lo scopo di trarre in inganno i soci, i creditori o il pubblico. Tale condotta si porrà in essere tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ovvero mediante omissione di informazioni sulla situazione la cui comunicazione risulta imposta dalla legge.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

La condotta, posta in essere dai responsabili della revisione, consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La sanzione si aggrava nell'ipotesi in cui si cagioni un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- Tutela penale del capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 c.c.)

a. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questo reato si perfeziona con la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del

capitale sociale.

b. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale contravvenzione consiste nel ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La condotta consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

d. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

e. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: 1) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

f. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

- Tutela penale del funzionamento della Società (art. 2625 e 2636 c.c.)

La condotta prevede che si ostacoli, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo, ovvero si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea.

- Tutela penale delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza attraverso il mero ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attuato consapevolmente, ovvero mediante l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza o infine occultando fraudolentemente fatti che avrebbero

dovuto essere comunicati.

- Tutela penale del mercato (c.d. *market abuse* – art. 2637 c.c.)

La fattispecie di “aggiotaggio” prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o artificiose idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissioni alle negoziazioni in un mercato regolamentato, nonché ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

In caso di “abuso di informazioni privilegiate” si punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ossia di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, capaci di influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari) in ragione della sua qualità, professione, funzione o di un ufficio:

- Acquista, vende o compie operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- Comunica, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, tali informazioni ad altri;
- Raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento delle operazioni su strumenti finanziari.

La “manipolazione di mercato” si pone in essere attraverso la diffusione di notizie false ovvero la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art 25 *quater* Decreto – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.)

Si punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Ai fini della configurabilità di tale delitto non è necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre l’esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione del programma

criminoso (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 46308/12).

- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.)

L'articolo sanziona la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto e/o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270*bis*. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 25 *sexies* Decreto – abusi di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate - D. Lgs. 58/1998, parte V, titolo I-bis, capo II, art. 184

È punito il soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

- Manipolazione di mercato - D. Lgs. 58/1998, parte V, titolo I-bis, capo II, art. 185

L'articolo sanziona chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 *octies* Decreto – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

È sanzionata la condotta del soggetto che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per la configurabilità di tale reato non è necessario che il soggetto attivo abbia rapporti illeciti con l'autore del delitto presupposto e ne conosca l'identità, ma è sufficiente che, pur consapevole dell'illecita provenienza dei beni, si presti volontariamente a trasferirli, sostituirli o

compiere su di essi operazioni che impediscano o quanto meno ostacolino l'identificazione della loro provenienza (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 35763/10).

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Il reato punisce colui che impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Art. 25 *novies* Decreto – delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore – L. n. 633/1941

È punito colui che mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, primo comma, lettera a-*bis*)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. (art. 171 *bis*)

Art. 25 *decies* Decreto – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Si punisce colui che, con violenza, minaccia ovvero offerta o premessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria ha la facoltà di non rispondere.

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata di tale reato, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di

rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 45626/10).

Art. 25-quinquiesdecies. - Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (art 2, comma 1 d.lgs. 74/2000)

Il reato si compie allorché taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo inferiore a 100 mila euro (art 2, comma 2 bis d.lgs. 74/2000)

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000).

Il reato richiede, come nella maggior parte dei delitti tributari, il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La modalità attuativa consiste nel compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero nell'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La vera e propria condotta è invece l'indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. La norma fissa poi delle soglie di punibilità penale che devono coesistere:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di

annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000).

Il reato si compie con l'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A differenza di altri reati tributari, il fine è quello di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ai fini dell'applicazione della norma, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Condizione indispensabile è il superamento della prevista soglia penale.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2 bis, d.lgs. 74/2000).

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000).

L'occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie, penalmente rilevante, non è realizzato attraverso la loro mancata tenuta e presuppone così l'istituzione della documentazione contabile.

L'occultamento si realizza con il rendere indisponibile la documentazione agli organi verificatori, temporaneamente o definitivamente. Occorre che la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consentano o rendano difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).

Il reato si compie attraverso la simulazione di atti di alienazione o di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Lo scopo è quello di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute, al fine di pregiudicare la

pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

- Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

- Omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

- Indebita compensazione (art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La norma punisce, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo

superiore ai cinquantamila euro.

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare una specifica area astrattamente a rischio.

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è l'organo esecutivo della società a cui è affidato il compito di realizzare le decisioni prese dall'assemblea nel corso delle sue deliberazioni e lo svolgimento dell'attività di impresa. Il consiglio di amministrazione gioca un ruolo fondamentale nella **corporate governance**, ha infatti la responsabilità di approvare le strategie organizzative, di

sviluppare una politica direzionale, di assumere, supervisionare e remunerare i senior manager, nonché assicurare la responsabilità giuridica dell'organizzazione di fronte alle autorità.

Le funzioni principali sono:

- deliberano sulla gestione della società;
- convocano l'assemblea e fissano l'ordine del giorno;
- curano e si preoccupano di tenere le scritture contabili;
- redigono il bilancio di esercizio da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- danno esecuzione alla volontà assembleare;
- rappresentano la società di fronte a terzi e in giudizio.

L'Amministratore Delegato o Chef Executive Officer dell'azienda definisce, nel rispetto della volontà espressa dall'Assemblea dei Soci, i valori, le strategie, le politiche e il funzionamento complessivo dell'azienda. Possiede il “potere di firma”, ha quindi di fatto il potere di rappresentare personalmente gli interessi della società e rispondere degli impegni assunti ogni qualvolta sia necessario, nel rispetto dei principi ispirati alla massima efficienza, etica e correttezza.

Le funzioni principali sono:

- vision, mission, policy, valori e obiettivi aziendali
- strategie e i programmi di sviluppo
- determinazione e presidio di tutti i processi gestionali
- individuazione e conferimento di ruoli, mansioni, responsabilità e autorità
- informare l'Assemblea dei Soci sulle prestazioni aziendali.

La Direzione Generale dirige, coordina e ottimizza, nel rispetto delle strategie definite dal Chef Executive Officer, l'attività delle Direzioni e/o dei Responsabili di Funzione che fanno parte dell'azienda, assicurandosi che piani, programmi e obiettivi siano adeguatamente ripartiti ed eseguiti.

Le funzioni principali riguardano:

- coordinazione e supervisione del rispetto delle politiche e l'applicazione delle strategie aziendali
- direzione e monitoraggio dell'andamento dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi delle varie Direzioni

A tal fine la gestione dei dipendenti, le delibere assembleari, la soddisfazione dei clienti e la scelta dei fornitori devono essere altresì ispirati ai criteri di imparzialità, oggettivi e tutto il processo di selezione deve risultare chiaramente tracciato. È fatto divieto di instaurare rapporti con Fornitori a cui si è legati da qualsivoglia cointeressenza che possa realizzare una delle condotte illecite di cui sopra o favorire specifici Clienti a cui si è legati da altri rapporti.

I reati di cui al presente protocollo potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, ad esempio quando la stessa intrattenga rapporti di fornitura/sub-appalto con soggetti legati ad associazioni per delinquere, che nell'ambito dell'esecuzione della prestazione/contratto commettano reati nell'interesse della Società stessa.

Potrebbero realizzarsi altresì i reati in materia di corruzione, ad esempio per il tramite di fatturazione per operazioni o prestazioni inesistenti da parte di terzi compiacenti, che retrocedono poi il pagamento da utilizzarsi per la creazione di "fondi neri". Ciò che rileva anche ai fini della commissione dei reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto.

Potrebbero infine configurarsi reati nell'interesse o a vantaggio della Società nel caso in cui la stessa intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate, con il rischio di stipulare contratti di fornitura che implicino la percezione di flussi di danaro e/o beni provenienti da attività illecite.

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.

- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.
- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.
- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendale e/o procedure formalizzate.

Si richiama, in particolare, tutto il personale destinatario del presente protocollo ad agire comunque nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- è necessario rispettare puntualmente i criteri di selezione dei fornitori al fine di rispettare l'Elenco di quelli accreditati richiedendo sempre almeno tre preventivi;
- Prima di ricorrere a fornitori esterni occorre valutare la presenza in albo di fornitori qualificati che abbiano già operato con la Società.
- è necessario monitorare ed aggiornare periodicamente l'elenco dei clienti e dei fornitori con riferimento ai requisiti agli stessi richiesti tali da attestare la loro affidabilità come ad esempio visure camerali, rispetto normativa antimafia, autocertificazioni inerenti il casellario giudiziale, coerenza circa le modalità di pagamento etc.;
- è necessario monitorare costantemente che non vi sia identità e/o qualsiasi altra colleganza tra chi richiede le forniture e chi le autorizza;
- è necessario verificare sempre la perfetta corrispondenza tra l'ordine e la fattura monitorando quelle da pervenire;
- è necessario che tutte le forniture siano tracciate da contratti preliminarmente sottoscritti o altro documento equivalente. Detti documenti debbono richiamare espressamente il rispetto al Codice etico ed al Modello ex D. Lgs. 231/01 della Cooperativa;
- è necessario acquisire ed archiviare tutti i documenti acquisiti nel rispetto del processo di selezione.

6. FLUSSI INFORMATIVI

È compito di ciascun destinatario del presente Protocollo Operativo portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di cui il presente Protocollo è parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Inoltre, gli stessi sono tenuti a segnalare all'Organismo l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto, o, più in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e/o le procedure interne adottate dalla Società. Analogo obbligo di informativa sussiste per le operazioni in deroga.

Altri specifici flussi informativi sono evidenziati di seguito:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ➤ Report nuovi clienti ammessi: | con cadenza annuale |
| ➤ Report contratti di appalto | con cadenza semestrale |
| ➤ Report consulenze esterne | con cadenza semestrale |

Sarà poi cura dell'Organismo di Vigilanza meglio definire e, se del caso, integrare, le tipologie di flussi e le loro tempistiche.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Protocollo costituisce una parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione dello stesso e comporta l'applicazione del Sistema disciplinare.



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 2

Supply Chain Manager

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ex D.Lgs. 231/2001

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag.	66
2. Destinatari	pag.	66
3. La tipologia dei reati	pag.	66
4. Area di rischio	pag.	74
5. Strumenti di controllo	pag.	75

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto, costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Supply Chain Manager coadiuva la Direzione Generale nell'ottimizzazione dei processi di gestione delle partnership, degli acquisti e dei fornitori al fine di ridurre i costi e migliorarne l'efficienza complessiva. Il ruolo principale è quello di coordinare la negoziazione dei contratti con partner commerciali e fornitori e la gestione dei rapporti con partner commerciali e fornitori.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale oltre al **Responsabile dell'area Supply Chain Manager**, risultano essere la **Direzione Generale** e l'**Organo Amministrativo**.

L'Area Supply Chain Manager non prevede dipendenti.

Pertanto, tutti i destinatari del presente protocollo debbono essere consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e debbono adottare costantemente condotte tese ad impedire il verificarsi dei reati in commento.

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

caso in cui uno dei contraenti ponga in essere raggiri volti a ingannare la controparte, nonché nel caso in cui il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte

Art. 24 *bis* Decreto – delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Tale reato punisce la condotta di accesso abusivo ad un sistema informativo protetto.

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica di tale reato, restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 37322/08).

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare parole chiave, altri codici ovvero mezzi di accesso a sistemi telematici o informatici protetti.

Integra tale reato e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 47021/13).

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

Si punisce la condotta consistente nell'installazione di apparecchiature o programmi volti al danneggiamento o all'interruzione di un sistema informatico.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

La condotta sanzionata si realizza attraverso l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni, ovvero mediante il loro impedimento o la loro interruzione.

Integra tale delitto la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 31135/07).

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

Il reato punisce chiunque installi apparecchiature o diffonda virus finalizzati ad intercettare comunicazioni informatiche ovvero ad impedirle.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La condotta consiste nella distruzione, danneggiamento o alterazione di dati o programmi altrui.

Tale reato deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 8555/12).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Questo reato si distingue rispetto al precedente poiché si riferisce all'ipotesi più grave di programmi o dati di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Si sanziona la condotta del soggetto che distrugge, danneggia oppure ostacola il funzionamento di

un sistema telematico o informatico altrui.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

Questo articolo si differenzia dal precedente per avere ad oggetto il caso più grave di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

Se le falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici.

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di tale art. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 12576/13).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

Si punisce il soggetto che presti servizi di certificazioni di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, o di arrecare ad altri danno, ovvero violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 24 *ter* Decreto – delitti di criminalità organizzata

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato punisce la partecipazione, promozione o direzione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo

criminale (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5888/12).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Si punisce la condotta di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro e di altra utilità.

Ai fini della configurabilità di tale reato l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46922/11).

Art. 25 Decreto – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art 317 c.p.)

Si punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. SS.UU. sent, n. 12228/14).

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e 319 c.p.)

La condotta si perfeziona qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi al fine di compiere atti contrari al proprio ufficio, nonché per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio. In tale ipotesi si configura un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore, poiché tra questi due

soggetti esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco (a differenza della concussione in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto il vantaggio che ne deriva, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso dei suoi poteri.

In tema di delitti di corruzione "l'atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 36859/13).

- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Tale reato si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di favorire o danneggiare una parte. Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto che il privato corruttore.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai fini della consumazione di tale delitto è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 16154/13).

- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)

La condotta si perfeziona, fuori dai casi di cui ai reati precedenti, sfruttando o vantando relazioni

esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, si fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarsi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura e la pena viene applicata anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, aumentando se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 25 *ter* Decreto – reati societari

- Falsità in comunicazioni, prospetto e relazioni (artt. 2621 e 2622 c.c.)

La condotta tipica di queste due ipotesi criminose, rispettivamente una contravvenzione ed un delitto, appare molto simile; ciò che consente di differenziarle è il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Le pene saranno aumentate qualora il fatto di cui all'art. 2622 c.c. riguardi società quotate e cagioni un grave nocumento ai risparmiatori.

Nelle due fattispecie i fatti materiali non rispondenti al vero dovranno essere idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con lo scopo di trarre in inganno i soci, i creditori o il pubblico. Tale condotta si porrà in essere tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ovvero mediante omissione di informazioni sulla situazione la cui comunicazione risulta imposta dalla legge.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

La condotta, posta in essere dai responsabili della revisione, consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La sanzione si aggrava nell'ipotesi in cui si cagioni un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- Tutela penale del capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 c.c.)

- a. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questo reato si perfeziona con la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

- b. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale contravvenzione consiste nel ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La condotta consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

d. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

e. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: 1) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

f. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

- Tutela penale del funzionamento della Società (art. 2625 e 2636 c.c.)

La condotta prevede che si ostacoli, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo, ovvero si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea.

- Tutela penale delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza attraverso il mero ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attuato consapevolmente, ovvero mediante l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza o infine occultando fraudolentemente fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

- Tutela penale del mercato (c.d. *market abuse* – art. 2637 c.c.)

La fattispecie di “aggiotaggio” prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o artificiose idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissioni alle negoziazioni in un mercato regolamentato, nonché ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

In caso di “abuso di informazioni privilegiate” si punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ossia di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, capaci di influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari) in ragione della sua qualità, professione, funzione o di un ufficio:

- Acquista, vende o compie operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- Comunica, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, tali informazioni ad altri;
- Raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento delle operazioni su strumenti finanziari.

La “manipolazione di mercato” si pone in essere attraverso la diffusione di notizie false ovvero la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 *sexies* Decreto – abusi di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate - D. Lgs. 58/1998, parte V, titolo I-bis, capo II, art. 184

È punito il soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

- Manipolazione di mercato - D. Lgs. 58/1998, parte V, titolo I-bis, capo II, art. 185

L'articolo sanziona chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 *octies* Decreto – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Si punisce colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere oppure occultare.

L'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 29685/11).

- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

È sanzionata la condotta del soggetto che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per la configurabilità di tale reato non è necessario che il soggetto attivo abbia rapporti illeciti con l'autore del delitto presupposto e neppure che ne conosca l'identità, ma è sufficiente che, pur consapevole dell'illecita provenienza dei beni, si presti volontariamente a trasferirli, sostituirli o compiere su di essi operazioni che impediscano o quanto meno ostacolino l'identificazione della loro provenienza (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 35763/10).

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Il reato punisce colui che impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare una specifica area astrattamente a rischio.

In particolare, tutti gli acquisti della Società debbono essere effettuati sulla base di principi ispirati

alla massima efficienza, etica e correttezza.

A tal fine la scelta dei fornitori deve essere altresì ispirata su criteri di imparzialità, oggettivi e tutto il processo di selezione deve risultare chiaramente tracciato. È fatto divieto di instaurare rapporti con Fornitori a cui si è legati da qualsivoglia cointeressenza che possa realizzare una delle condotte illecite di cui sopra.

I reati di cui al presente protocollo potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, ad esempio, quando la stessa intrattenga rapporti di fornitura/sub-appalto con soggetti legati ad associazioni per delinquere, che nell'ambito dell'esecuzione della prestazione/contratto commettano reati nell'interesse della Società stessa.

Potrebbero realizzarsi altresì i reati in materia di corruzione, ad esempio per il tramite di fatturazione per operazioni o prestazioni inesistenti da parte di terzi compiacenti, che retrocedono poi il pagamento da utilizzarsi per la creazione di "fondi neri". Ciò che rileva anche ai fini della commissione dei reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto.

Potrebbero infine configurarsi reati nell'interesse o a vantaggio della Società nel caso in cui la stessa intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate, con il rischio di stipulare contratti di fornitura che implicino la percezione di flussi di danaro e/o beni provenienti da attività illecita.

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.
- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.
- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.
- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendale e/o procedure formalizzate.



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 3

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ex D.Lgs. 231/2001	
---	--

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag. 79
2. Destinatari	pag. 79
3. La tipologia dei reati	pag. 79
4. Area di rischio	pag. 86
5. Strumenti di controllo	pag. 87
6. Flussi informativi	pag. 88
7. Sistema disciplinare	pag. 88

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto, costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L' Organizzazione coadiuva la Direzione Generale nell'ottimizzazione dei processi di gestione della compliance aziendale, al fine di garantire la piena conformità a tutte le disposizioni normative di settore. L'Organizzazione provvede all'aggiornamento dell'elenco di norme e leggi applicabili e collabora al monitoraggio e alla supervisione della conformità dei processi implementati e dei servizi erogati ai requisiti normativi applicabili.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale risultano essere l'Organo Amministrativo, la Direzione Generale, i rappresentanti, i procuratori nonché i dipendenti sottoposti alla vigilanza ed al controllo dei soggetti apicali. Ne sono quindi interessati anche tutti i soggetti che “di fatto” svolgono funzioni inerenti l'area in commento.

Pertanto tutti i destinatari del presente protocollo debbono essere consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e debbono adottare costantemente condotte tese ad impedire il verificarsi dei reati in commento.

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

Art. 24 *ter* Decreto – delitti di criminalità organizzata

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato punisce la partecipazione, promozione o direzione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo

perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5888/12).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Si punisce la condotta di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro e di altra utilità.

Ai fini della configurabilità di tale reato l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46922/11).

Art. 25 Decreto – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art 317 c.p.)

Si punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. SS.UU. sent, n. 12228/14).

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e 319 c.p.)

La condotta si perfeziona qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi al fine di compiere atti contrari al proprio ufficio, nonché per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio. In tale ipotesi si configura un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore, poiché tra questi due soggetti esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco (a differenza della concussione in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto il vantaggio che ne deriva, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso dei suoi poteri.

In tema di delitti di corruzione "l'atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 36859/13).

- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Tale reato si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di favorire o danneggiare una parte. Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto che il privato corruttore.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai fini della consumazione di tale delitto è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della

polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 16154/13).

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La condotta si perfeziona, fuori dai casi di cui ai reati precedenti, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, si fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarsi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura e la pena viene applicata anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, aumentando se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 25 *ter* Decreto – reati societari

- Falsità in comunicazioni, prospetto e relazioni (artt. 2621 e 2622 c.c.)

La condotta tipica di queste due ipotesi criminose, rispettivamente una contravvenzione ed un delitto, appare molto simile; ciò che consente di differenziarle è il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Le pene saranno aumentate qualora il fatto di cui all'art. 2622 c.c. riguardi società quotate e cagioni un grave nocumento ai risparmiatori.

Nelle due fattispecie i fatti materiali non rispondenti al vero dovranno essere idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con lo scopo di trarre in inganno i soci, i creditori o il pubblico. Tale condotta si porrà in essere tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ovvero mediante omissione di informazioni sulla situazione la cui comunicazione risulta imposta dalla legge.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

La condotta, posta in essere dai responsabili della revisione, consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La sanzione si aggrava nell'ipotesi in cui si cagioni un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- Tutela penale del capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 c.c.)

- a. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questo reato si perfeziona con la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del

capitale sociale.

b. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale contravvenzione consiste nel ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La condotta consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

d. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

e. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: 1) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

f. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

- Tutela penale del funzionamento della Società (art. 2625 e 2636 c.c.)

La condotta prevede che si ostacoli, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo, ovvero si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea.

- Tutela penale delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza attraverso il mero ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attuato consapevolmente, ovvero mediante l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di

vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza o infine occultando fraudolentemente fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

- Tutela penale del mercato (c.d. *market abuse* – art. 2637 c.c.)

La fattispecie di “aggiotaggio” prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o artificiose idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissioni alle negoziazioni in un mercato regolamentato, nonché ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

In caso di “abuso di informazioni privilegiate” si punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ossia di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, capaci di influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari) in ragione della sua qualità, professione, funzione o di un ufficio:

- Acquista, vende o compie operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- Comunica, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, tali informazioni ad altri;
- Raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento delle operazioni su strumenti finanziari.

La “manipolazione di mercato” si pone in essere attraverso la diffusione di notizie false ovvero la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 septies Decreto – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si punisce la condotta del soggetto che per colpa cagioni la morte di una persona. L’assenza di intenzionalità lo distingue rispetto all’omicidio doloso o volontario; tale delitto non voluto, dunque, si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi,

regolamenti, ordini o discipline. È previsto un aggravio di pena nell'ipotesi in cui il reato venga commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati degli artt. 40 e 41 c.p.. Ne consegue che si integra l'ipotesi di reato purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia i caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 11360/06).

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.3 c.p.)

il reato ha ad oggetto la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione, ex art. 583 c.p., si considera grave quando:

- g. Dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo che superi i quaranta giorni;
- h. Il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione si considera altresì gravissima qualora dal fatto derivi:

- i. Una malattia certamente o probabilmente insanabile
- j. La perdita di un senso
- k. La perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
- l. La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si ritiene necessario precisare che il soggetto attivo dei reati in commento può individuarsi nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché negli stessi lavoratori (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 44650/05).

Art. 25 *decies* Decreto – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Si punisce colui che, con violenza, minaccia ovvero offerta o premessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria ha la facoltà di non rispondere.

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata di tale reato, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di “persona chiamata” dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 45626/10).

Art. 25 *duodecies* Decreto

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/1998)

L. 146/2006

E' prevista una specifica responsabilità dell'ente in ipotesi di commissione di reati transnazionali.

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare una specifica area astrattamente a rischio. Infatti, il processo relativo alla organizzazione deve garantire il rispetto delle normative vigenti nello svolgimento della vita aziendale, una sufficiente formazione, una equilibrata distribuzione delle mansioni e delle responsabilità aziendali, l'applicazione di efficienti procedure interne.

I reati nei quali si può incorrere riguardano la mancata adozione di standard doverosi relativi alla sicurezza sul lavoro, la formazione dei dipendenti, il mancato utilizzo di un DPI (Dispositivi di protezione individuali).

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riferimento all'area in commento tutti i soggetti interessati debbono rispettare e far rispettare tutte le vigenti disposizioni di legge, nonché i contratti collettivi di lavoro ed ogni accordo sindacale che regoli il rapporto di lavoro in commento. Dovranno essere altresì rispettati tutti i richiami del Codice Etico, nonché tutte le procedure e direttive a cui fa riferimento la Direzione di cui al presente protocollo.

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.
- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.
- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.
- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendale e/o procedure formalizzate.

Si richiama, in particolare, tutto il personale destinatario del presente protocollo – per i rispettivi ambiti di applicazione – ad agire nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- monitorare in modo puntuale gli obiettivi per la salute e sicurezza sul lavoro per il tramite di periodici *risk assessment*;
- valutare la idoneità delle risorse umane, della loro relativa formazione nonché delle risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto che precede;
- adeguare costantemente il livello di formazione ed informazione di tutti i dipendenti, fornitori ed appaltatori sul sistema di gestione ex D.Lgs. 81/2008 adottato dalla Società;
- definire idonee procedure nonché adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori ed a prevenire qualsivoglia infortunio e malattia derivante dal lavoro;

- mantenere gli impianti e le attrezzature nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge.

6. FLUSSI INFORMATIVI

È compito di ciascun destinatario del presente Protocollo Operativo di portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di cui il presente Protocollo è parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Inoltre, gli stessi sono tenuti a segnalare all'Organismo l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto o, più in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e/o le procedure interne adottate dalla Società. Analogo obbligo di informativa sussiste per le operazioni in deroga.

Altri specifici flussi informativi sono evidenziati di seguito:

- | | |
|---|---------------------|
| ➤ Aggiornamento del DVR: | con cadenza annuale |
| ➤ Copia di procure/deleghe: | ad evento |
| ➤ Elaborazione della pianificazione annuale: | con cadenza annuale |
| ➤ Report formazione ed informazione al personale: | con cadenza annuale |
| ➤ Report visite ispettive | ad evento |

Sarà poi cura dell'Organismo di Vigilanza meglio definire e, se del caso, integrare, le tipologie di flussi e la loro tempistica.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Protocollo costituisce una parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione dello stesso e comporta l'applicazione del Sistema disciplinare.



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 4

DIREZIONE FILIALI ESTERE

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ex D.Lgs. 231/2001

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag. 92
2. Destinatari	pag. 92
3. La tipologia dei reati	pag. 92
4. Area di rischio	pag. 99
5. Strumenti di controllo	pag. 100
6. Flussi informativi	pag. 101
7. Sistema disciplinare	pag. 101

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto, costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato, e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo intende disciplinare gli aspetti inerenti i reati di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. 231/01. Si tratta pertanto di tutti i delitti informatici derivanti dall'uso illecito di sistemi e dati informatici. In particolare riguarda l'efficacia ed efficienza del sistema informatico della Società.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale risultano essere, oltre all'**Organo Amministrativo e la Direzione Generale**, i rappresentanti, i procuratori nonché i dipendenti sottoposti alla vigilanza ed al controllo dei soggetti apicali. Ne sono quindi interessati anche tutti i soggetti che "di fatto" svolgono funzioni inerenti l'area in commento.

Pertanto, tutti i destinatari del presente protocollo debbono essere consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e debbono adottare costantemente condotte tese ad impedire il verificarsi dei reati in commento.

3. LA TIPOLOGIA DI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

Art. 24 Decreto - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione a danno dello stato (art. 316 *bis* c.p.)

Sussiste tale reato qualora un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceva da un ente pubblico o dall'Unione Europea finanziamenti per determinate opere o attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo. Il reato è configurabile anche nel caso in cui i finanziamenti siano già stati ottenuti in passato e solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Si evidenzia che la Suprema Corte Sezione II penale, sent. n.43349/2011 ha stabilito che è ammissibile il concorso tra il reato di malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche laddove siano stati utilizzati artifici e raggiri nell'ottenimento dei finanziamenti pubblici.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

La condotta prevede che si ottengano, senza averne alcun diritto, dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni Statali, pubbliche o Comunitarie, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. A nulla rileva l'utilizzo che venga fatto di tali erogazioni dato che il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti stessi.

Tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poiché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce “fatto” strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l'assenza della induzione in errore (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46064/12).

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Il reato si configura quando, per realizzare un ingiusto profitto, vengono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico o all'Unione Europea.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

La truffa ha per oggetto l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. In tal caso si pongono in essere artifici e raggiri, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, volti ad ottenere dei finanziamenti pubblici.

Si precisa che la Suprema Corte, con riferimento alle somme provenienti da pubblici finanziamenti, ha precisato che le stesse, anche in ragione dell'obbligo di rendicontazione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privati finanziato, rimanendo pertanto integro il vincolo originario della loro destinazione.

- Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Nel reato di specie, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il suddetto reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente interviene sui dati del sistema informatico in modo da modificarne il funzionamento rispetto a quanto in precedenza possibile, non essendo necessaria una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel server (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 32383/15).

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. La condotta prevede che si commetta una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto pubblico di fornitura di beni o servizi. Si ha frode nel caso in cui uno dei contraenti ponga in essere raggiri volti a ingannare la controparte, nonché nel caso in cui il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte.

Art. 24 *bis* Decreto – delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Tale reato punisce la condotta di accesso abusivo ad un sistema informativo protetto.

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica di tale reato, restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 37322/08).

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare parole chiave, altri codici ovvero mezzi di accesso a sistemi telematici o informatici protetti.

Integra tale reato e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 47021/13).

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

Si punisce la condotta consistente nell'installazione di apparecchiature o programmi volti al danneggiamento o all'interruzione di un sistema informatico.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

La condotta sanzionata si realizza attraverso l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni, ovvero mediante il loro impedimento o la loro interruzione.

Integra tale delitto la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 31135/07).

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

Il reato punisce chiunque installi apparecchiature o diffonda virus finalizzati ad intercettare comunicazioni informatiche ovvero ad impedirle.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La condotta consiste nella distruzione, danneggiamento o alterazione di dati o programmi altrui.

Tale reato deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 8555/12).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Questo reato si distingue rispetto al precedente poiché si riferisce all'ipotesi più grave di programmi o dati di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Si sanziona la condotta del soggetto che distrugge, danneggia oppure ostacola il funzionamento di un sistema telematico o informatico altrui.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

Questo articolo si differenzia dal precedente per avere ad oggetto il caso più grave di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

Se le falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici.

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di tale art. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 12576/13).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

Si punisce il soggetto che presti servizi di certificazioni di firma elettronica al fine di procurare a sé

o ad altri un ingiusto profitto, o di arrecare ad altri danno, ovvero violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 24 *ter* Decreto – delitti di criminalità organizzata

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato punisce la partecipazione, promozione o direzione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5888/12).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Si punisce la condotta di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro e di altra utilità.

Ai fini della configurabilità di tale reato l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46922/11).

Art. 25 Decreto – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art 317 c.p.)

Si punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra*

ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. SS.UU. sent. n. 12228/14).

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e 319 c.p.)

La condotta si perfeziona qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi al fine di compiere atti contrari al proprio ufficio, nonché per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio. In tale ipotesi si configura un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore, poiché tra questi due soggetti esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco (a differenza della concussione in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto il vantaggio che ne deriva, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso dei suoi poteri.

In tema di delitti di corruzione "l'atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 36859/13).

- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Tale reato si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di favorire o danneggiare una parte. Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto che il privato corruttore.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai fini della consumazione di tale delitto è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 16154/13).

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La condotta si perfeziona, fuori dai casi di cui ai reati precedenti, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, si fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarsi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura e la pena viene applicata anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, aumentando se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 25 *novies* Decreto – delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore – L. n. 633/1941

È punito colui che mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, primo comma, lettera a-*bis*)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. (art. 171 *bis*).

Art. 25 *decies* Decreto – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Si punisce colui che, con violenza, minaccia ovvero offerta o premessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria ha la facoltà di non rispondere.

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata di tale reato, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di “persona chiamata” dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 45626/10).

D. Lgs. 152/2006 “norme in materia ambientale” – art. 192 “divieto di abbandono”

Si vieta l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo; il secondo comma vieta, altresì, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. È fatto obbligo, per chiunque violi i predetti divieti, di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare una specifica area astrattamente a rischio. In particolare, il presente protocollo serve a garantire la correttezza di ogni attività svolta nelle sedi estere, in modo da evitare comportamenti che, anche solo indirettamente, possano sfociare in illeciti.

I reati di cui al presente protocollo potrebbero configurarsi nell'adozione politiche operative che possano essere di interesse o a vantaggio per la Società ma che vanno contro le procedure generalmente adottate.

I reati in oggetto potrebbero altresì configurarsi attraverso la selezione del personale eludendo o violando la normativa prevista per le assunzioni in filiali estere e trasferimento del personale nel territorio italiano.

Appare evidente che si tratta di ipotesi delittuose che possono essere poste in essere laddove sia carente ovvero non dimostrabile una corretta ed adeguata tutela delle procedure aziendali.

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riguardo al presente protocollo si ritiene che la Società deve definire i criteri e le modalità di gestione di ogni sede estera tenendo conto delle interazioni con la casa madre, dell'addestramento e formazione del personale, della creazione di procedure di controllo e di verifica dell'operato di amministratori locali.

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.
- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.
- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.
- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendali e/o procedure formalizzate.

5.2. Strumenti di controllo specifici

A fronte del rischio di commissione dei reati in oggetto tutto il personale destinatario del presente protocollo è invitato ad operare, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui al precedente paragrafo, nel rispetto delle procedure aziendali qui riportate:

- Valutazione del progetto della nuova sede estera;
- Coordinamento strategico tra le attività della sede estera e della casa madre italiana;
- Coordinamento operativo tra le attività della sede estera e della casa madre italiana;
- Coordinamento dei processi di formazione tra la sede estera e la sede italiana;
- Verifica e controllo degli adempimenti previsti per il trasferimento del personale.

6. FLUSSI INFORMATIVI

È compito di ciascun destinatario del presente Protocollo Operativo portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di cui il presente Protocollo è parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Inoltre, gli stessi sono tenuti a segnalare all'Organismo l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto, o, più in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e/o le procedure interne adottate dalla Società.

Sarà poi cura dell'Organismo di Vigilanza meglio definire e, se del caso, integrare, le tipologie di flussi e la loro tempistica.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Protocollo costituisce una parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione dello stesso e comporta l'applicazione del Sistema disciplinare.



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 5

DIREZIONE SVILUPPO COMMERCIALE

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ex D.Lgs. 231/2001

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag.	105
2. Destinatari	pag.	105
3. La tipologia dei reati	pag.	105
4. Area di rischio	pag.	118
5. Strumenti di controllo	pag.	118
6. Flussi informativi	pag.	120
7. Sistema disciplinare	pag.	120

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto, costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali, nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Direzione Sviluppo Commerciale collabora alla definizione ed è responsabile dell'attuazione delle politiche e delle strategie commerciali dell'azienda. In particolare:

- ricerca e individua mercati e clienti potenziali
- elabora, implementa e monitora piani commerciali e di marketing
- fornisce indicazioni operative agli altri componenti della rete commerciale e ne monitora le prestazioni
- definisce gli aspetti economici dei modelli di contratto
- riesamina e verifica la predisposizione delle offerte
- gestisce i rapporti con i clienti principali
- monitora le gare d'appalto relative al settore
- supervisiona la predisposizione della documentazione di partecipazione a gare d'appalto

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale risultano essere, oltre al **Responsabile della Direzione Sviluppo Commerciale**, l'**Organo amministrativo**, i rappresentanti, i procuratori nonché i dipendenti sottoposti alla vigilanza ed al controllo dei soggetti apicali. Ne sono quindi interessati anche tutti i soggetti che “di fatto” svolgono funzioni inerenti l'area in commento (in particolare della predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara).

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

Art. 24 Decreto - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione a danno dello stato (art. 316 *bis* c.p.)

Sussiste tale reato qualora un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceva da un ente pubblico o dall'Unione Europea finanziamenti per determinate opere o attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo. Il reato è configurabile anche nel caso in cui i

finanziamenti siano già stati ottenuti in passato e solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Si evidenzia che la Suprema Corte Sezione II penale, sent. n.43349/2011 ha stabilito che è ammissibile il concorso tra il reato di malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche laddove siano stati utilizzati artifici e raggiri nell'ottenimento dei finanziamenti pubblici.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

La condotta prevede che si ottengano, senza averne alcun diritto, dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni Statali, pubbliche o Comunitarie, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. A nulla rileva l'utilizzo che venga fatto di tali erogazioni dato che il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti stessi.

Tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poiché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l'assenza della induzione in errore (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46064/12).

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Il reato si configura quando, per realizzare un ingiusto profitto, vengono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico o all'Unione Europea.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

La truffa ha per oggetto l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. In tal caso si pongono in essere artifici e raggiri, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, volti ad ottenere dei finanziamenti pubblici.

Si precisa che la Suprema Corte, con riferimento alle somme provenienti da pubblici finanziamenti, ha precisato che le stesse, anche in ragione dell'obbligo di rendicontazione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privati finanziato, rimanendo pertanto integro il vincolo originario della loro destinazione.

- Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Nel reato di specie, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il suddetto reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente interviene sui dati del sistema informatico in modo da modificarne il funzionamento rispetto a quanto in precedenza possibile, non essendo necessaria una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel server (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 32383/15).

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. La condotta prevede che si commetta una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto pubblico di fornitura di beni o servizi. Si ha frode nel caso in cui uno dei contraenti ponga in essere raggiri volti a ingannare la controparte, nonché nel caso in cui il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte.

Art. 24 bis Decreto – delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Tale reato punisce la condotta di accesso abusivo ad un sistema informativo protetto.

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica di tale reato, restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 37322/08).

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare parole chiave, altri codici ovvero mezzi di accesso a sistemi telematici o informatici protetti.

Integra tale reato e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 47021/13).

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

Si punisce la condotta consistente nell'installazione di apparecchiature o programmi volti al danneggiamento o all'interruzione di un sistema informatico.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

La condotta sanzionata si realizza attraverso l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni, ovvero mediante il loro impedimento o la loro interruzione.

Integra tale delitto la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 31135/07).

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.)

Il reato punisce chiunque installi apparecchiature o diffonda virus finalizzati ad intercettare comunicazioni informatiche ovvero ad impedirle.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La condotta consiste nella distruzione, danneggiamento o alterazione di dati o programmi altrui.

Tale reato deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 8555/12).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Questo reato si distingue rispetto al precedente poiché si riferisce all'ipotesi più grave di programmi o dati di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Si sanziona la condotta del soggetto che distrugge, danneggia oppure ostacola il funzionamento di un sistema telematico o informatico altrui.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.)

Questo articolo si differenzia dal precedente per avere ad oggetto il caso più grave di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

Se le falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici.

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di tale art. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 12576/13).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

Si punisce il soggetto che presti servizi di certificazioni di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, o di arrecare ad altri danno, ovvero violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 24 *ter* Decreto – delitti di criminalità organizzata

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato punisce la partecipazione, promozione o direzione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5888/12).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Si punisce la condotta di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro e di altra utilità.

Ai fini della configurabilità di tale reato l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46922/11).

Art. 25 Decreto – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art 317 c.p.)

Si punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. SS.UU. sent, n. 12228/14).

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e 319 c.p.)

La condotta si perfeziona qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi al fine di compiere atti contrari al proprio ufficio, nonché per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio. In tale ipotesi si configura un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore, poiché tra questi due soggetti esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco (a differenza della concussione in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto il vantaggio che ne deriva, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso dei suoi poteri.

In tema di delitti di corruzione "l'atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 36859/13).

- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici

impieghi, stipendi, pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Tale reato si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di favorire o danneggiare una parte. Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto che il privato corruttore.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai fini della consumazione di tale delitto è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 16154/13).

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La condotta si perfeziona, fuori dai casi di cui ai reati precedenti, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, si fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarsi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura e la pena viene applicata anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, aumentando se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 25 *ter* Decreto – reati societari

- Falsità in comunicazioni, prospetto e relazioni (artt. 2621 e 2622 c.c.)

La condotta tipica di queste due ipotesi criminose, rispettivamente una contravvenzione ed un delitto, appare molto simile; ciò che consente di differenziarle è il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Le pene saranno aumentate qualora il fatto di cui all'art. 2622 c.c. riguardi società quotate e cagioni un grave nocumento ai risparmiatori.

Nelle due fattispecie i fatti materiali non rispondenti al vero dovranno essere idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo

al quale essa appartiene, con lo scopo di trarre in inganno i soci, i creditori o il pubblico. Tale condotta si porrà in essere tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ovvero mediante omissione di informazioni sulla situazione la cui comunicazione risulta imposta dalla legge.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

La condotta, posta in essere dai responsabili della revisione, consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La sanzione si aggrava nell'ipotesi in cui si cagioni un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- Tutela penale del capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 c.c.)

a. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questo reato si perfeziona con la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

b. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale contravvenzione consiste nel ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La condotta consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

d. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

e. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: 1) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

f. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

- Tutela penale del funzionamento della Cooperativa (art. 2625 e 2636 c.c.)

La condotta prevede che si ostacoli, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo, ovvero si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea.

- Tutela penale delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza attraverso il mero ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attuato consapevolmente, ovvero mediante l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza o infine occultando fraudolentemente fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

- Tutela penale del mercato (c.d. *market abuse* – art. 2637 c.c.)

La fattispecie di “aggiotaggio” prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o artificiose idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissioni alle negoziazioni in un mercato regolamentato, nonché ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

In caso di “abuso di informazioni privilegiate” si punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ossia di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, capaci di influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari) in ragione della sua qualità, professione, funzione o di un ufficio:

- Acquista, vende o compie operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- Comunica, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, tali informazioni ad altri;
- Raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento delle operazioni su strumenti finanziari.

La “manipolazione di mercato” si pone in essere attraverso la diffusione di notizie false ovvero la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 *sexies* Decreto – abusi di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate - D.Lgs. 58/1998, parte V, titolo I-bis, capo II, art. 184

È punito il soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della

partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

- Manipolazione di mercato - D.Lgs. 58/1998, parte V, titolo I-bis, capo II, art. 185

L'articolo sanziona chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 *octies* Decreto – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Si punisce colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere oppure occultare.

L'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 29685/11).

- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

È sanzionata la condotta del soggetto che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per la configurabilità di tale reato non è necessario che il soggetto attivo abbia rapporti illeciti con l'autore del delitto presupposto e neppure che ne conosca l'identità, ma è sufficiente che, pur consapevole dell'illecita provenienza dei beni, si presti volontariamente a trasferirli, sostituirli o compiere su di essi operazioni che impediscano o quanto meno ostacolino l'identificazione della loro provenienza (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 35763/10).

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Il reato punisce colui che impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità

provenienti da delitto.

Art. 25 *novies* Decreto – delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- È punito chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. (art. 171, L. 633/1941).
- Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati (art. 171 *bis*, L. 633/1941).

Art. 25 *decies* Decreto – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Si punisce colui che, con violenza, minaccia ovvero offerta o premessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria ha la facoltà di non rispondere.

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata di tale reato, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 45626/10).

Art. 25-*quinquiesdecies*. - Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fattizio uguale o superiore a 100 mila euro (art 2, comma 1 d.lgs. 74/2000)

Il reato si compie allorché taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni

relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo inferiore a 100 mila euro (art 2, comma 2 bis d.lgs. 74/2000)

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000).

Il reato richiede, come nella maggior parte dei delitti tributari, il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La modalità attuativa consiste nel compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero nell'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La vera e propria condotta è invece l'indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. La norma fissa poi delle soglie di punibilità penale che devono coesistere:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000).

Il reato si compie con l'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A differenza di altri reati tributari, il fine è quello di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ai fini dell'applicazione della norma, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Condizione indispensabile è il superamento della prevista soglia penale.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila

euro (art. 8, comma 2 bis, d.lgs. 74/2000).

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000).

L'occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie, penalmente rilevante, non è realizzato attraverso la loro mancata tenuta e presuppone così l'istituzione della documentazione contabile.

L'occultamento si realizza con il rendere indisponibile la documentazione agli organi verificatori, temporaneamente o definitivamente. Occorre che la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consentano o rendano difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).

Il reato si compie attraverso la simulazione di atti di alienazione o di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Lo scopo è quello di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute, al fine di pregiudicare la

pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

- Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

- Omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo

non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

- Indebita compensazione (art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La norma punisce, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare una specifica area astrattamente a rischio.

In particolare, sarà necessario monitorare i seguenti processi:

- Selezione delle gare;
- Svolgimento delle attività pre-gara;
- Predisposizione dell'offerta;
- Selezione dei fornitori;
- Conferimenti di incarichi professionali.

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui

sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.
- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.
- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.
- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendale e/o procedure formalizzate.

5.2. Strumenti di controllo specifici

A fronte del rischio di commissione dei reati in oggetto tutto il personale destinatario del presente protocollo è invitato ad operare, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui al precedente paragrafo, nel rispetto delle procedure aziendali qui riportate:

- Progettazione e pianificazione dei servizi;
- Gestione dei servizi;
- Inserimento lavorativo;
- Gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali;
- Processo di Budgeting Aziendale;
- Mission e Attribuzioni delle funzioni aziendali

Si richiama tutto il personale destinatario del presente protocollo – per i rispettivi ambiti di applicazione – ad agire nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- selezionare i bandi di interesse della Società (da sottoporre all'attenzione del Direttore Generale e dell'Organo Amministrativo) accompagnandoli sempre da una breve relazione tesa a valutare gli aspetti essenziali della gara stessa;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e tempestivo, in particolare rispettoso delle norme di legge e delle procedure aziendali interne relative a tutte le attività finalizzate alla partecipazione ad una gara d'appalto;
- è fatto divieto assumere qualsiasi comportamento finalizzato a turbare il corretto svolgimento di qualsivoglia gara o asta in tutte le sue fasi;
- è necessario verificare puntualmente la veridicità di tutti i dati e/o informazioni rese in sede

di partecipazione a gare;

c) per i progetti finanziati:

- è necessario fornire, con la massima diligenza, informazioni fedeli e veritiere nell'ambito della partecipazione ad un bando per ricevere finanziamenti pubblici;
- è necessario verificare sempre le informazioni prodotte con la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- è necessario verificare che tutta la documentazione prodotta rechi la firma di coloro che, da procedure aziendali, ne sono in possesso.

6. FLUSSI INFORMATIVI

È compito di ciascun destinatario del presente Protocollo Operativo e in particolare del Responsabile Direzione Sviluppo Commerciale, portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di cui il presente Protocollo è parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Inoltre, gli stessi sono tenuti a segnalare all'Organismo l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto, o, più in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e/o le procedure interne adottate dalla Società. Analogo obbligo di informativa sussiste per le operazioni in deroga. Altri specifici flussi informativi sono evidenziati di seguito:

- | | |
|--|---------------------|
| ➤ Report elenco/esito gare a cui si è partecipato: | con cadenza annuale |
| ➤ Report gare svolte in ATI | ad evento |

Sarà poi cura dell'Organismo di Vigilanza meglio definire e, se del caso, integrare, le tipologie di flussi e la loro tempistica.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Protocollo costituisce una parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione dello stesso e comporta l'applicazione del Sistema disciplinare.



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 6

DIREZIONE RETE

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ex D.Lgs. 231/2001	
---	--

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag.	124
2. Destinatari	pag.	124
3. La tipologia dei reati	pag.	124
4. Area di rischio	pag.	135
5. Strumenti di controllo	pag.	135
6. Flussi informativi	pag.	136
7. Sistema disciplinare	pag.	136

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto, costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali, nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Direzione Rete ha come funzione quella di organizzare la condivisione di risorse e di informazioni. Per quanto riguarda la **gestione della rete** va ricordato che missione e visione dell'azienda sono leve motivazionali molto forti e dettano la **strategia operativa**. Per questo motivo, è fondamentale accertarsi che vengano adeguatamente comunicate e fatte proprie dagli stakeholders.

Un altro aspetto strategico nella **gestione della rete** sta nel **condividere e assegnare obiettivi**.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale risultano essere, oltre al **Responsabile della Direzione Filiali Estere, Responsabile Filiale Italia e l'Organo amministrativo**, i rappresentanti, i procuratori nonché i dipendenti sottoposti alla vigilanza ed al controllo dei soggetti apicali. Ne sono quindi interessati anche tutti i soggetti che “di fatto” svolgono funzioni inerenti l'area in commento (in particolare della predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara).

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

Art. 24 Decreto - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione a danno dello stato (art. 316 *bis* c.p.)

Sussiste tale reato qualora un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceva da un ente pubblico o dall'Unione Europea finanziamenti per determinate opere o attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo. Il reato è configurabile anche nel caso in cui i

finanziamenti siano già stati ottenuti in passato e solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Si evidenzia che la Suprema Corte Sezione II penale, sent. n.43349/2011 ha stabilito che è ammissibile il concorso tra il reato di malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche laddove siano stati utilizzati artifici e raggiri nell'ottenimento dei finanziamenti pubblici.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

La condotta prevede che si ottengano, senza averne alcun diritto, dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni Statali, pubbliche o Comunitarie, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. A nulla rileva l'utilizzo che venga fatto di tali erogazioni dato che il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti stessi.

Tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poiché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce “fatto” strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l'assenza della induzione in errore (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46064/12).

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Il reato si configura quando, per realizzare un ingiusto profitto, vengono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico o all'Unione Europea.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

La truffa ha per oggetto l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. In tal caso si pongono in essere artifici e raggiri, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, volti ad ottenere dei finanziamenti pubblici.

Si precisa che la Suprema Corte, con riferimento alle somme provenienti da pubblici finanziamenti, ha precisato che le stesse, anche in ragione dell'obbligo di rendicontazione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privati finanziato, rimanendo pertanto integro il vincolo originario della loro destinazione.

- Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Nel reato di specie, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il suddetto reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente interviene sui dati del sistema informatico in modo da modificarne il funzionamento rispetto a quanto in precedenza possibile, non essendo necessaria una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel server (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 32383/15).

Art. 24 *bis* Decreto – delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Tale reato punisce la condotta di accesso abusivo ad un sistema informativo protetto.

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica di tale reato, restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 37322/08).

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare parole chiave, altri codici ovvero mezzi di accesso a sistemi telematici o informatici protetti.

Integra tale reato e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 47021/13).

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

Si punisce la condotta consistente nell'installazione di apparecchiature o programmi volti al danneggiamento o all'interruzione di un sistema informatico.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

La condotta sanzionata si realizza attraverso l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni, ovvero mediante il loro impedimento o la loro interruzione.

Integra tale delitto la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 31135/07).

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

Il reato punisce chiunque installi apparecchiature o diffonda virus finalizzati ad intercettare comunicazioni informatiche ovvero ad impedirle.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La condotta consiste nella distruzione, danneggiamento o alterazione di dati o programmi altrui.

Tale reato deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 8555/12).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Questo reato si distingue rispetto al precedente poiché si riferisce all'ipotesi più grave di programmi o dati di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Si sanziona la condotta del soggetto che distrugge, danneggia oppure ostacola il funzionamento di un sistema telematico o informatico altrui.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

Questo articolo si differenzia dal precedente per avere ad oggetto il caso più grave di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

Se le falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici.

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di tale art. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 12576/13).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

Si punisce il soggetto che presti servizi di certificazioni di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, o di arrecare ad altri danno, ovvero violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 24 *ter* Decreto – delitti di criminalità organizzata

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato punisce la partecipazione, promozione o direzione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5888/12).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Si punisce la condotta di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro e di altra utilità.

Ai fini della configurabilità di tale reato l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46922/11).

Art. 25 Decreto – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art 317 c.p.)

Si punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione,

inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. SS.UU. sent, n. 12228/14).

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e 319 c.p.)

La condotta si perfeziona qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi al fine di compiere atti contrari al proprio ufficio, nonché per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio. In tale ipotesi si configura un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore, poiché tra questi due soggetti esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco (a differenza della concussione in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto il vantaggio che ne deriva, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso dei suoi poteri.

In tema di delitti di corruzione "l'atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 36859/13).

- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Tale reato si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di favorire o danneggiare una parte. Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto che il privato corruttore.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai fini della consumazione di tale delitto è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 16154/13).

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La condotta si perfeziona, fuori dai casi di cui ai reati precedenti, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, si fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarsi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura e la pena viene applicata anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, aumentando se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 25 *ter* Decreto – reati societari

- Falsità in comunicazioni, prospetto e relazioni (artt. 2621 e 2622 c.c.)

La condotta tipica di queste due ipotesi criminose, rispettivamente una contravvenzione ed un delitto, appare molto simile; ciò che consente di differenziarle è il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Le pene saranno aumentate qualora il fatto di cui all'art. 2622 c.c. riguardi società quotate e cagioni un grave nocumento ai risparmiatori.

Nelle due fattispecie i fatti materiali non rispondenti al vero dovranno essere idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con lo scopo di trarre in inganno i soci, i creditori o il pubblico. Tale condotta si porrà in essere tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ovvero mediante omissione di informazioni sulla situazione la cui comunicazione risulta imposta dalla legge.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

La condotta, posta in essere dai responsabili della revisione, consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La sanzione si aggrava nell'ipotesi in cui si cagioni un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- Tutela penale del capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 c.c.)

a. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questo reato si perfeziona con la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

b. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale contravvenzione consiste nel ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La condotta consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

d. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

e. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: 1) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

f. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

- Tutela penale del funzionamento della Cooperativa (art. 2625 e 2636 c.c.)

La condotta prevede che si ostacoli, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo, ovvero si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea.

- Tutela penale delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza attraverso il mero ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attuato consapevolmente, ovvero mediante l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza o infine occultando fraudolentemente fatti che avrebbero

dovuto essere comunicati.

- Tutela penale del mercato (c.d. *market abuse* – art. 2637 c.c.)

La fattispecie di “aggiotaggio” prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o artificiose idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissioni alle negoziazioni in un mercato regolamentato, nonché ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

In caso di “abuso di informazioni privilegiate” si punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ossia di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, capaci di influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari) in ragione della sua qualità, professione, funzione o di un ufficio:

- Acquista, vende o compie operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- Comunica, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, tali informazioni ad altri;
- Raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento delle operazioni su strumenti finanziari.

La “manipolazione di mercato” si pone in essere attraverso la diffusione di notizie false ovvero la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 *sexies* Decreto – abusi di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate - D.Lgs. 58/1998, parte V, titolo I-bis, capo II, art. 184

È punito il soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

- Manipolazione di mercato - D.Lgs. 58/1998, parte V, titolo I-bis, capo II, art. 185

L'articolo sanziona chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 *octies* Decreto – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Si punisce colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere oppure occultare.

L'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 29685/11).

- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

È sanzionata la condotta del soggetto che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per la configurabilità di tale reato non è necessario che il soggetto attivo abbia rapporti illeciti con l'autore del delitto presupposto e neppure che ne conosca l'identità, ma è sufficiente che, pur consapevole dell'illecita provenienza dei beni, si presti volontariamente a trasferirli, sostituirli o compiere su di essi operazioni che impediscano o quanto meno ostacolino l'identificazione della loro provenienza (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 35763/10).

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Il reato punisce colui che impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Art. 25 *novies* Decreto – delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- È punito chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. (art. 171, L. 633/1941).
- Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o

concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati (art. 171 *bis*, L. 633/1941).

Art. 25 *decies* Decreto – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Si punisce colui che, con violenza, minaccia ovvero offerta o premessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria ha la facoltà di non rispondere.

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata di tale reato, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 45626/10).

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000).

L'occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie, penalmente rilevante, non è realizzato attraverso la loro mancata tenuta e presuppone così l'istituzione della documentazione contabile.

L'occultamento si realizza con il rendere indisponibile la documentazione agli organi verificatori, temporaneamente o definitivamente. Occorre che la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consentano o rendano difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).

Il reato si compie attraverso la simulazione di atti di alienazione o di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Lo scopo è quello di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione

coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute, al fine di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare una specifica area astrattamente a rischio.

In particolare, sarà necessario monitorare i seguenti processi:

- Selezione del personale;
- Formazione del personale;
- Verifiche e controlli normativa in vigore;
- Trasferimento del personale.

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.
- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.
- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.
- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendali e/o procedure formalizzate.

5.2. Strumenti di controllo specifici

A fronte del rischio di commissione dei reati in oggetto tutto il personale destinatario del presente protocollo è invitato ad operare, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui al precedente

paragrafo, nel rispetto delle procedure aziendali qui riportate:

- Progettazione e pianificazione dei servizi;
- Gestione dei servizi;
- Inserimento lavorativo;
- Mission e Attribuzioni delle funzioni aziendali

6. FLUSSI INFORMATIVI

È compito di ciascun destinatario del presente Protocollo Operativo e in particolare del Responsabile Direzione Rete, portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di cui il presente Protocollo è parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Inoltre, gli stessi sono tenuti a segnalare all'Organismo l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto, o, più in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e/o le procedure interne adottate dalla Società. Analogo obbligo di informativa sussiste per le operazioni in deroga. Altri specifici flussi informativi sono evidenziati di seguito:

- Report elenco assunzioni: con cadenza annuale

Sarà poi cura dell'Organismo di Vigilanza meglio definire e, se del caso, integrare, le tipologie di flussi e la loro tempistica.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Protocollo costituisce una parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione dello stesso e comporta l'applicazione del Sistema disciplinare.



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 7

DIREZIONE del PERSONALE

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ex D.Lgs. 231/2001

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag.	140
2. Destinatari	pag.	140
3. La tipologia dei reati	pag.	141
4. Area di rischio	pag.	148
5. Strumenti di controllo	pag.	148
6. Flussi informativi	pag.	149
7. Sistema disciplinare	pag.	150

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto, costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Direzione del Personale è responsabile dell'attuazione di politiche, prassi e sistemi finalizzati a gestire i comportamenti e le prestazioni delle persone che lavorano per l'azienda.

Per entrare nel dettaglio possiamo dire che tra i compiti di responsabilità dell'Ufficio rientrano:

- i processi di selezione del personale (analisi dei profili necessari, ricerca e scrematura dei curriculum dei candidati, organizzazione dei colloqui e definizione dei metodi di valutazione);
- la gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti (dalla contrattazione sulle retribuzioni fino alla risoluzione del rapporto di lavoro);
- la pianificazione dei percorsi formativi e di aggiornamento (con annessa valutazione dei risultati e dei rapporti costi/benefici delle singole attività);
- analisi del clima aziendale, la valorizzazione della cultura aziendale e dell'engagement (coinvolgimento) dei lavoratori;
- la gestione dei processi di valutazione del personale, nonché degli avanzamenti di carriera e degli aumenti retributivi;
- l'amministrazione dei rapporti con i sindacati e la risoluzione dei conflitti.

La Direzione del personale:

- collabora con l'Alta Direzione alla determinazione delle mansioni e dei profili dello staff;
- collabora con l'Alta Direzione alla ricerca e selezione dei potenziali collaboratori e alla relativa procedura di assunzione;
- provvede all'erogazione di percorsi formativi atti al miglioramento delle competenze;
- collabora con l'Alta Direzione alla valutazione delle prestazioni del personale;
- provvede alla gestione dell'orario di lavoro (malattia, permessi, ferie, ecc.);
- collabora alla gestione della retribuzione;
- collabora con il Servizio Prevenzione e Protezione all'adempimento dei requisiti in materia di salute e sicurezza lavoro;
- collabora con gli altri Responsabili di Funzione alla gestione delle relazioni interne (indagine sul clima aziendale, segnalazioni, contenziosi, provvedimenti disciplinari);

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale risultano essere, oltre al **Responsabile della Direzione del personale** e l'**Organo Amministrativo**, l'Amministrazione del Personale, i rappresentanti, i procuratori nonché i dipendenti sottoposti alla vigilanza ed al controllo dei soggetti apicali. Ne sono quindi interessati anche tutti i soggetti che "di fatto" svolgono funzioni inerenti l'area in commento.

Pertanto tutti i destinatari del presente protocollo debbono essere consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e debbono adottare costantemente condotte tese ad impedire il verificarsi dei reati in commento.

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

Art. 24 *bis* Decreto – delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Tale reato punisce la condotta di accesso abusivo ad un sistema informativo protetto.

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica di tale reato, restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 37322/08).

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare parole chiave, altri codici ovvero mezzi di accesso a sistemi telematici o informatici protetti.

Integra tale reato e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat (Cass. Pen. Sez. II, sent, n. 47021/13).

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

Si punisce la condotta consistente nell'installazione di apparecchiature o programmi volti al danneggiamento o all'interruzione di un sistema informatico.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

La condotta sanzionata si realizza attraverso l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni, ovvero mediante il loro impedimento o la loro interruzione.

Integra tale delitto la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di

sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 31135/07).

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.)

Il reato punisce chiunque installi apparecchiature o diffonda virus finalizzati ad intercettare comunicazioni informatiche ovvero ad impedirle.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La condotta consiste nella distruzione, danneggiamento o alterazione di dati o programmi altrui.

Tale reato deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 8555/12).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Questo reato si distingue rispetto al precedente poiché si riferisce all'ipotesi più grave di programmi o dati di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Si sanziona la condotta del soggetto che distrugge, danneggia oppure ostacola il funzionamento di un sistema telematico o informatico altrui.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.)

Questo articolo si differenzia dal precedente per avere ad oggetto il caso più grave di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

Se le falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici.

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di tale art. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 12576/13).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.)

Si punisce il soggetto che presti servizi di certificazioni di firma elettronica al fine di procurare a sé

o ad altri un ingiusto profitto, o di arrecare ad altri danno, ovvero violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 24 *ter* Decreto – delitti di criminalità organizzata

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato punisce la partecipazione, promozione o direzione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5888/12).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Si punisce la condotta di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro e di altra utilità.

Ai fini della configurabilità di tale reato l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46922/11).

Art. 25 Decreto – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art 317 c.p.)

Si punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. SS.UU. sent, n. 12228/14).

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e 319 c.p.)

La condotta si perfeziona qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi al fine di compiere atti contrari al proprio ufficio, nonché per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio. In tale ipotesi si configura un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore, poiché tra questi due soggetti esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco (a differenza della concussione in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto il vantaggio che ne deriva, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso dei suoi poteri.

In tema di delitti di corruzione "l'atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 36859/13).

- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Tale reato si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di favorire o danneggiare una parte. Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto che il privato corruttore.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai fini della consumazione di tale delitto è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 16154/13).

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La condotta si perfeziona, fuori dai casi di cui ai reati precedenti, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, si fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarsi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura e la pena viene applicata anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, aumentando se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 25 *octies* Decreto – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Si punisce colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere oppure occultare.

L'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del

reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 29685/11).

- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

È sanzionata la condotta del soggetto che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per la configurabilità di tale reato non è necessario che il soggetto attivo abbia rapporti illeciti con l'autore del delitto presupposto e neppure che ne conosca l'identità, ma è sufficiente che, pur consapevole dell'illecita provenienza dei beni, si presti volontariamente a trasferirli, sostituirli o compiere su di essi operazioni che impediscano o quanto meno ostacolino l'identificazione della loro provenienza (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 35763/10).

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Il reato punisce colui che impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Art. 25 *septies* Decreto – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si punisce la condotta del soggetto che per colpa cagioni la morte di una persona. L'assenza di intenzionalità lo distingue rispetto all'omicidio doloso o volontario; tale delitto non voluto, dunque, si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. È previsto un aggravio di pena nell'ipotesi in cui il reato venga commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati degli artt. 40 e 41 c.p.. Ne consegue che si integra l'ipotesi di reato purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia i caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Cass. Pen. Sez. IV, sent.

n. 11360/06).

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.3 c.p.)

il reato ha ad oggetto la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione, ex art. 583 c.p., si considera grave quando:

- g. Dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo che superi i quaranta giorni;
- h. Il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione si considera altresì gravissima qualora dal fatto derivi:

- i. Una malattia certamente o probabilmente insanabile
- j. La perdita di un senso
- k. La perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
- l. La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si ritiene necessario precisare che il soggetto attivo dei reati in commento può individuarsi nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché negli stessi lavoratori (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 44650/05).

Art. 25 *decies* Decreto – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Si punisce colui che, con violenza, minaccia ovvero offerta o premessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria ha la facoltà di non rispondere.

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata di tale reato, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di “persona chiamata” dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di

rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 45626/10).

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare una specifica area astrattamente a rischio. In particolare, è fatto divieto intrattenere direttamente rapporti con la clientela, pubblica e/o privata, se non per il tramite dei soggetti appositamente incaricati sulla base dell'organigramma, del funzionigramma e degli ordini di servizio.

Secondo la disciplina del "Modello 231", le società possono essere ritenute responsabili per alcuni reati consumati o tentati, realizzati nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1 lettera a e b) mentre non risponde se i vertici hanno agito per proprio interesse o di terzi. Gli enti rispondono anche in merito a reati compiuti all'estero a meno che non siano già perseguiti dallo stato in cui i reati sono stati commessi.

Questo significa che la responsabilità amministrativa è separata da quella penale di chi compie il reato ma ad essa si affianca, coinvolgendo il patrimonio della società che con il decreto 231/01 risponde in maniera autonoma e considerevole ma slegata dagli amministratori, sia per i reati penali sia per quelli amministrativi. Questi ultimi sono esclusi se la società ha adottato ed attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.
- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.
- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.

- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendale e/o procedure formalizzate.

5.2. Strumenti di controllo specifici

A fronte del rischio di commissione dei reati in oggetto tutto il personale destinatario del presente protocollo è invitato ad operare, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui al precedente paragrafo, nel rispetto delle procedure aziendali previste nell'organigramma e nel funzionigramma. Si richiama, in particolare, tutto il personale destinatario del presente protocollo – per i rispettivi ambiti di applicazione – ad agire nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- è vietato offrire pagamenti o promesse di vantaggi personali, di qualsivoglia natura, alla clientela, pubblica e/o privata;
- è vietato utilizzare, nei confronti della clientela, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali al fine di influenzare con qualsivoglia modalità le decisioni;
- è vietato porre in essere qualunque comportamento di pressione o inganno nei confronti del pubblico funzionario al fine di influenzarne l'attività amministrativa dallo stesso svolta;
- è necessario mantenere il potere organizzativo e direttivo nei confronti di lavoratori impiegati nell'appalto;
- è necessario che gli operatori della commessa mantengano flussi informativi costanti con il responsabile della Funzione;
- è necessario che gli operatori della commessa rendicontino con puntualità i servizi da fatturare al committente.

6. FLUSSI INFORMATIVI

È compito di ciascun destinatario del presente Protocollo Operativo e in particolare il Responsabile del Personale, i Capi Commessa e/o Responsabili Operativi portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di cui il presente Protocollo è parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Inoltre, gli stessi sono tenuti a segnalare all'Organismo l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto, o, più in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e/o le procedure interne adottate dalla Società. Analogo obbligo di informativa sussiste per le operazioni in deroga.

Altri specifici flussi informativi sono evidenziati di seguito:

- Report agenda/rapporti con clientela con cadenza semestrale
- Report fatturazione attiva con cadenza semestrale

Sarà poi cura dell'Organismo di Vigilanza meglio definire e, se del caso, integrare, le tipologie di flussi e la loro tempistica

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Protocollo costituisce una parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione dello stesso e comporta l'applicazione del Sistema disciplinare.



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 8

DIREZIONE MARKETING E COMUNICAZIONE

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ex D.Lgs. 231/2001	
---	--

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag.	154
2. Destinatari	pag.	154
3. La tipologia dei reati	pag.	154
4. Area di rischio	pag.	161
5. Strumenti di controllo	pag.	161
6. Flussi informativi	pag.	162
7. Sistema disciplinare	pag.	162

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto, costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali, nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Direzione Marketing e Comunicazione ha la responsabilità di promuovere e diffondere, attraverso i mezzi d'informazione e la pubblicità, l'identità aziendale, cioè la vision, la mission, gli obiettivi, i valori e gli aspetti caratteristici e distintivi.

La Direzione di Marketing e Comunicazione:

- collabora con l'Alta Direzione alla definizione delle strategie e dei piani di comunicazione
- implementa le strategie e i piani di comunicazione, con preventive analisi degli strumenti e dei canali più appropriati per i target stabiliti;
- gestisce le campagne social, le azioni online e le relazioni con i media;
- coordina e supervisiona le attività di marketing e comunicazione affidate a terzi.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale risultano essere, oltre al **Responsabile della Direzione Marketing e Comunicazione**, l'**Organo amministrativo**, i rappresentanti, i procuratori nonché i dipendenti sottoposti alla vigilanza ed al controllo dei soggetti apicali. Ne sono quindi interessati anche tutti i soggetti che “di fatto” svolgono funzioni inerenti l'area in commento.

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

Art. 24 Decreto - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione a danno dello stato (art. 316 *bis* c.p.)

Sussiste tale reato qualora un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceva da un ente pubblico o dall'Unione Europea finanziamenti per determinate opere o attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo. Il reato è configurabile anche nel caso in cui i

finanziamenti siano già stati ottenuti in passato e solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Si evidenzia che la Suprema Corte Sezione II penale, sent. n.43349/2011 ha stabilito che è ammissibile il concorso tra il reato di malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche laddove siano stati utilizzati artifici e raggiri nell'ottenimento dei finanziamenti pubblici.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

La condotta prevede che si ottengano, senza averne alcun diritto, dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni Statali, pubbliche o Comunitarie, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. A nulla rileva l'utilizzo che venga fatto di tali erogazioni dato che il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti stessi.

Tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poiché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l'assenza della induzione in errore (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46064/12).

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Il reato si configura quando, per realizzare un ingiusto profitto, vengono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico o all'Unione Europea.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

La truffa ha per oggetto l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. In tal caso si pongono in essere artifici e raggiri, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, volti ad ottenere dei finanziamenti pubblici.

Si precisa che la Suprema Corte, con riferimento alle somme provenienti da pubblici finanziamenti, ha precisato che le stesse, anche in ragione dell'obbligo di rendicontazione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo pertanto integro il vincolo originario della loro destinazione.

- Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Nel reato di specie, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il suddetto reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente interviene sui dati del sistema informatico in modo da modificarne il funzionamento rispetto a quanto in precedenza possibile, non essendo necessaria una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel server (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 32383/15).

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. La condotta prevede che si commetta una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto pubblico di fornitura di beni o servizi. Si ha frode nel caso in cui uno dei contraenti ponga in essere raggiri volti a ingannare la controparte, nonché nel caso in cui il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte.

Art. 24 bis Decreto – delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Tale reato punisce la condotta di accesso abusivo ad un sistema informativo protetto.

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica di tale reato, restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 37322/08).

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare parole chiave, altri codici ovvero mezzi di accesso a sistemi telematici o informatici protetti.

Integra tale reato e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 47021/13).

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

Si punisce la condotta consistente nell'installazione di apparecchiature o programmi volti al danneggiamento o all'interruzione di un sistema informatico.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

La condotta sanzionata si realizza attraverso l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni, ovvero mediante il loro impedimento o la loro interruzione.

Integra tale delitto la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 31135/07).

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.)

Il reato punisce chiunque installi apparecchiature o diffonda virus finalizzati ad intercettare comunicazioni informatiche ovvero ad impedirle.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La condotta consiste nella distruzione, danneggiamento o alterazione di dati o programmi altrui.

Tale reato deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 8555/12).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Questo reato si distingue rispetto al precedente poiché si riferisce all'ipotesi più grave di programmi o dati di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Si sanziona la condotta del soggetto che distrugge, danneggia oppure ostacola il funzionamento di un sistema telematico o informatico altrui.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.)

Questo articolo si differenzia dal precedente per avere ad oggetto il caso più grave di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

Se le falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici.

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di tale art. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 12576/13).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

Si punisce il soggetto che presti servizi di certificazioni di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, o di arrecare ad altri danno, ovvero violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 24 *ter* Decreto – delitti di criminalità organizzata

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato punisce la partecipazione, promozione o direzione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5888/12).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Si punisce la condotta di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro e di altra utilità.

Ai fini della configurabilità di tale reato l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46922/11).

Art. 25 Decreto – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art 317 c.p.)

Si punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costringitivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. SS.UU. sent, n. 12228/14).

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e 319 c.p.)

La condotta si perfeziona qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi al fine di compiere atti contrari al proprio ufficio, nonché per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio. In tale ipotesi si configura un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore, poiché tra questi due soggetti esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco (a differenza della concussione in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto il vantaggio che ne deriva, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso dei suoi poteri.

In tema di delitti di corruzione "l'atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 36859/13).

- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici

impieghi, stipendi, pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Tale reato si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di favorire o danneggiare una parte. Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto che il privato corruttore.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai fini della consumazione di tale delitto è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 16154/13).

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La condotta si perfeziona, fuori dai casi di cui ai reati precedenti, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, si fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarsi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura e la pena viene applicata anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, aumentando se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 25 *novies* Decreto – delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- È punito chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. (art. 171, L. 633/1941).
- Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non

contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati (art. 171 *bis*, L. 633/1941).

Art. 25 *decies* Decreto – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Si punisce colui che, con violenza, minaccia ovvero offerta o premessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria ha la facoltà di non rispondere.

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata di tale reato, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di “persona chiamata” dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 45626/10).

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare una specifica area astrattamente a rischio.

In particolare, sarà necessario monitorare i seguenti processi:

- Rispetto della privacy;
- Verifica delle informazioni in termini di certezza e veridicità;
- Conferimenti di incarichi professionali.

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui

sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.
- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.
- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.
- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendale e/o procedure formalizzate.

6. FLUSSI INFORMATIVI

È compito di ciascun destinatario del presente Protocollo Operativo e in particolare del Responsabile Marketing e Comunicazione, portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di cui il presente Protocollo è parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Inoltre, gli stessi sono tenuti a segnalare all'Organismo l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto, o, più in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e/o le procedure interne adottate dalla Società. Analogo obbligo di informativa sussiste per le operazioni in deroga.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Protocollo costituisce una parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione dello stesso e comporta l'applicazione del Sistema disciplinare.



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 9

DIREZIONE OPERATIVA

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ex D.Lgs. 231/2001	
---	--

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag.	166
2. Destinatari	pag.	166
3. La tipologia dei reati	pag.	166
4. Area di rischio	pag.	177
5. Strumenti di controllo	pag.	177
6. Flussi informativi	pag.	178
7. Sistema disciplinare	pag.	178

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto, costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali, nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Direzione Operativa è responsabile della gestione operativa di un'impresa, ai fini di un'ottimizzazione della struttura organizzativa e delle risorse impiegate (umane, finanziarie e tecniche). Il suo compito principale sarà quello di gestire la pianificazione delle risorse e il lavoro organizzativo, supervisionare le esigenze dei profili di alto livello e comunicare con la direzione generale e finanziaria.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale risultano essere, oltre al **Responsabile della Direzione Operativa**, l'**Organo amministrativo**, **Responsabile sistema gestionale** e **Responsabile acquisti**, i rappresentanti, i procuratori nonché i dipendenti sottoposti alla vigilanza ed al controllo dei soggetti apicali. Ne sono quindi interessati anche tutti i soggetti che “di fatto” svolgono funzioni inerenti l'area in commento.

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

Art. 24 Decreto - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione a danno dello stato (art. 316 *bis* c.p.)

Sussiste tale reato qualora un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceva da un ente pubblico o dall'Unione Europea finanziamenti per determinate opere o attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo. Il reato è configurabile anche nel caso in cui i

finanziamenti siano già stati ottenuti in passato e solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Si evidenzia che la Suprema Corte Sezione II penale, sent. n.43349/2011 ha stabilito che è ammissibile il concorso tra il reato di malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche laddove siano stati utilizzati artifici e raggiri nell'ottenimento dei finanziamenti pubblici.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

La condotta prevede che si ottengano, senza averne alcun diritto, dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni Statali, pubbliche o Comunitarie, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. A nulla rileva l'utilizzo che venga fatto di tali erogazioni dato che il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti stessi.

Tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poiché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l'assenza della induzione in errore (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46064/12).

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Il reato si configura quando, per realizzare un ingiusto profitto, vengono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico o all'Unione Europea.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

La truffa ha per oggetto l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. In tal caso si pongono in essere artifici e raggiri, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, volti ad ottenere dei finanziamenti pubblici.

Si precisa che la Suprema Corte, con riferimento alle somme provenienti da pubblici finanziamenti, ha precisato che le stesse, anche in ragione dell'obbligo di rendicontazione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo pertanto integro il vincolo originario della loro destinazione.

- Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Nel reato di specie, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il suddetto reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente interviene sui dati del sistema informatico in modo da modificarne il funzionamento rispetto a quanto in precedenza possibile, non essendo necessaria una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel server (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 32383/15).

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. La condotta prevede che si commetta una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto pubblico di fornitura di beni o servizi. Si ha frode nel caso in cui uno dei contraenti ponga in essere raggiri volti a ingannare la controparte, nonché nel caso in cui il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte.

Art. 24 bis Decreto – delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Tale reato punisce la condotta di accesso abusivo ad un sistema informativo protetto.

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica di tale reato, restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 37322/08).

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare parole chiave, altri codici ovvero mezzi di accesso a sistemi telematici o informatici protetti.

Integra tale reato e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 47021/13).

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

Si punisce la condotta consistente nell'installazione di apparecchiature o programmi volti al danneggiamento o all'interruzione di un sistema informatico.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

La condotta sanzionata si realizza attraverso l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni, ovvero mediante il loro impedimento o la loro interruzione.

Integra tale delitto la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 31135/07).

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.)

Il reato punisce chiunque installi apparecchiature o diffonda virus finalizzati ad intercettare comunicazioni informatiche ovvero ad impedirle.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La condotta consiste nella distruzione, danneggiamento o alterazione di dati o programmi altrui.

Tale reato deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 8555/12).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Questo reato si distingue rispetto al precedente poiché si riferisce all'ipotesi più grave di programmi o dati di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Si sanziona la condotta del soggetto che distrugge, danneggia oppure ostacola il funzionamento di un sistema telematico o informatico altrui.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.)

Questo articolo si differenzia dal precedente per avere ad oggetto il caso più grave di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

Se le falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici.

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di tale art. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 12576/13).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

Si punisce il soggetto che presti servizi di certificazioni di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, o di arrecare ad altri danno, ovvero violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 24 *ter* Decreto – delitti di criminalità organizzata

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato punisce la partecipazione, promozione o direzione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5888/12).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Si punisce la condotta di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro e di altra utilità.

Ai fini della configurabilità di tale reato l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46922/11).

Art. 25 Decreto – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art 317 c.p.)

Si punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. SS.UU. sent, n. 12228/14).

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e 319 c.p.)

La condotta si perfeziona qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi al fine di compiere atti contrari al proprio ufficio, nonché per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio. In tale ipotesi si configura un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore, poiché tra questi due soggetti esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco (a differenza della concussione in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto il vantaggio che ne deriva, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso dei suoi poteri.

In tema di delitti di corruzione "l'atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 36859/13).

- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici

impieghi, stipendi, pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Tale reato si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di favorire o danneggiare una parte. Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto che il privato corruttore.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai fini della consumazione di tale delitto è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 16154/13).

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La condotta si perfeziona, fuori dai casi di cui ai reati precedenti, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, si fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarsi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura e la pena viene applicata anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, aumentando se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 25 *ter* Decreto – reati societari

- Falsità in comunicazioni, prospetto e relazioni (artt. 2621 e 2622 c.c.)

La condotta tipica di queste due ipotesi criminose, rispettivamente una contravvenzione ed un delitto, appare molto simile; ciò che consente di differenziarle è il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Le pene saranno aumentate qualora il fatto di cui all'art. 2622 c.c. riguardi società quotate e cagioni un grave nocumento ai risparmiatori.

Nelle due fattispecie i fatti materiali non rispondenti al vero dovranno essere idonei ad indurre in

errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con lo scopo di trarre in inganno i soci, i creditori o il pubblico. Tale condotta si porrà in essere tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ovvero mediante omissione di informazioni sulla situazione la cui comunicazione risulta imposta dalla legge.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

La condotta, posta in essere dai responsabili della revisione, consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La sanzione si aggrava nell'ipotesi in cui si cagioni un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- Tutela penale del capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 c.c.)

a. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questo reato si perfeziona con la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

b. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale contravvenzione consiste nel ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La condotta consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

d. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

e. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: 1) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 2)

sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

f. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

- Tutela penale del funzionamento della Società (art. 2625 e 2636 c.c.)

La condotta prevede che si ostacoli, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo, ovvero si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea.

- Tutela penale delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza attraverso il mero ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attuato consapevolmente, ovvero mediante l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza o infine occultando fraudolentemente fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

- Tutela penale del mercato (c.d. *market abuse* – art. 2637 c.c.)

La fattispecie di “aggiotaggio” prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o artificiose idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissioni alle negoziazioni in un mercato regolamentato, nonché ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

In caso di “abuso di informazioni privilegiate” si punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ossia di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, capaci di influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari) in ragione della sua qualità, professione, funzione o di un ufficio:

- Acquista, vende o compie operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- Comunica, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, tali informazioni ad altri;

- Raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento delle operazioni su strumenti finanziari.

La “manipolazione di mercato” si pone in essere attraverso la diffusione di notizie false ovvero la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 septies Decreto – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si punisce la condotta del soggetto che per colpa cagioni la morte di una persona. L’assenza di intenzionalità lo distingue rispetto all’omicidio doloso o volontario; tale delitto non voluto, dunque, si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. È previsto un aggravio di pena nell’ipotesi in cui il reato venga commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell’impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati degli artt. 40 e 41 c.p.. Ne consegue che si integra l’ipotesi di reato purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia i caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 11360/06).

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.3 c.p.)

il reato ha ad oggetto la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione, ex art. 583 c.p., si considera grave quando:

- g. Dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo che superi i quaranta giorni;
- h. Il fatto produca l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione si considera altresì gravissima qualora dal fatto derivi:

- i. Una malattia certamente o probabilmente insanabile
- j. La perdita di un senso
- k. La perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
- l. La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si ritiene necessario precisare che il soggetto attivo dei reati in commento può individuarsi nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché negli stessi lavoratori (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 44650/05).

Art. 25 *novies* Decreto – delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- È punito chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. (art. 171, L. 633/1941).
- Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati (art. 171 *bis*, L. 633/1941).

Art. 25 *decies* Decreto – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Si punisce colui che, con violenza, minaccia ovvero offerta o premessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria ha la

facoltà di non rispondere.

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata di tale reato, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di “persona chiamata” dinanzi all’autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 45626/10).

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare una specifica area astrattamente a rischio.

In particolare, sarà necessario monitorare i seguenti processi:

- Pianificazione delle risorse;
- Monitoraggio dell’evoluzione del progetto;
- Valutazione dei tempi e dei costi;
- Collaborazione con le risorse umane per esigenze di assunzioni e gestione dei permessi;
- Relazioni alla Direzione Generale

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.
- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.
- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.
- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendale e/o procedure formalizzate.

6. FLUSSI INFORMATIVI

È compito di ciascun destinatario del presente Protocollo Operativo e in particolare del Responsabile Operativo, portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di cui il presente Protocollo è parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Inoltre, gli stessi sono tenuti a segnalare all'Organismo l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto, o, più in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e/o le procedure interne adottate dalla Società. Analogo obbligo di informativa sussiste per le operazioni in deroga.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Protocollo costituisce una parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione dello stesso e comporta l'applicazione del Sistema disciplinare.



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 10

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ex D.Lgs. 231/2001	
---	--



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 11

RESPONSABILE SISTEMA INTEGRATO

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ex D.Lgs. 231/2001	
---	--

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag.	201
2. Destinatari	pag.	201
3. La tipologia dei reati	pag.	201
4. Area di rischio	pag.	211
5. Strumenti di controllo	pag.	212
6. Flussi informativi	pag.	212
7. Sistema disciplinare	pag.	212

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto, costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali, nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Responsabile Sistema Integrato supporta la Direzione Generale nel coordinamento di tutte le attività inerenti ai sistemi di gestione aziendale certificati con l'obiettivo di garantire la rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dalle norme e dagli standard di riferimento.

Nello specifico:

- sovrintende alla predisposizione, all'aggiornamento, all'archiviazione, alla conservazione e alla distribuzione dei documenti di sistema
- fornisce supporto metodologico e coordina le attività dei diversi gruppi di lavoro con scopi specifici per i sistemi di gestione implementati (Comitato Salute e Sicurezza, Comitato Parità di Genere, Social Performance Team, Auditor Interni)
- coordina la pianificazione, attuazione e monitoraggio dei programmi di miglioramento in collaborazione con tutte le funzioni aziendali coinvolte
- collabora all'analisi delle non conformità (compresi reclami, segnalazioni, ecc.) riscontrate e all'implementazione delle conseguenti azioni correttive
- coordina le attività di indagine e sorveglianza periodica, raccolta ed elaborazione dati e informazioni di monitoraggio delle prestazioni dei sistemi di gestione implementati
- coordina la programmazione e conduzione degli audit interni sui sistemi di gestione implementati
- gestisce le relazioni con gli enti di certificazione dei sistemi di gestione implementati
- partecipa con ruolo attivo al Riesame della Direzione

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale risultano essere, oltre al **Responsabile del Sistema Integrato, la Direzione Generale e l'Amministratore delegato**, i rappresentanti, i procuratori nonché i dipendenti sottoposti alla vigilanza ed al controllo dei soggetti apicali. Ne sono quindi interessati anche tutti i soggetti che "di fatto" svolgono funzioni inerenti l'area in commento.

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

Art. 24 Decreto - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode

informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione a danno dello stato (art. 316 *bis* c.p.)

Sussiste tale reato qualora un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceva da un ente pubblico o dall'Unione Europea finanziamenti per determinate opere o attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo. Il reato è configurabile anche nel caso in cui i finanziamenti siano già stati ottenuti in passato e solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Si evidenzia che la Suprema Corte Sezione II penale, sent. n.43349/2011 ha stabilito che è ammissibile il concorso tra il reato di malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche laddove siano stati utilizzati artifici e raggiri nell'ottenimento dei finanziamenti pubblici.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

La condotta prevede che si ottengano, senza averne alcun diritto, dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni Statali, pubbliche o Comunitarie, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. A nulla rileva l'utilizzo che venga fatto di tali erogazioni dato che il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti stessi.

Tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poiché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l'assenza della induzione in errore (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46064/12).

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Il reato si configura quando, per realizzare un ingiusto profitto, vengono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico o all'Unione Europea.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

La truffa ha per oggetto l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. In tal caso si pongono in essere artifici e raggiri, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, volti ad ottenere dei finanziamenti pubblici.

Si precisa che la Suprema Corte, con riferimento alle somme provenienti da pubblici finanziamenti, ha precisato che le stesse, anche in ragione dell'obbligo di rendicontazione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privati finanziato, rimanendo pertanto integro il vincolo originario della loro destinazione.

- Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Nel reato di specie, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il suddetto reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente interviene sui dati del sistema informatico in modo da modificarne il funzionamento rispetto a quanto in precedenza possibile, non essendo necessaria una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel server (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 32383/15).

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. La condotta prevede che si commetta una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto pubblico di fornitura di beni o servizi. Si ha frode nel caso in cui uno dei contraenti ponga in essere raggiri volti a ingannare la controparte, nonché nel caso in cui il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte.

Art. 24 *bis* Decreto – delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Tale reato punisce la condotta di accesso abusivo ad un sistema informativo protetto.

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica di tale reato, restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 37322/08).

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare parole chiave, altri codici ovvero mezzi di accesso a sistemi telematici o informatici protetti.

Integra tale reato e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 47021/13).

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqüies* c.p.)

Si punisce la condotta consistente nell'installazione di apparecchiature o programmi volti al danneggiamento o all'interruzione di un sistema informatico.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

La condotta sanzionata si realizza attraverso l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni, ovvero mediante il loro impedimento o la loro interruzione.

Integra tale delitto la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 31135/07).

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.)

Il reato punisce chiunque installi apparecchiature o diffonda virus finalizzati ad intercettare comunicazioni informatiche ovvero ad impedirle.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La condotta consiste nella distruzione, danneggiamento o alterazione di dati o programmi altrui.

Tale reato deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 8555/12).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Questo reato si distingue rispetto al precedente poiché si riferisce all'ipotesi più grave di programmi o dati di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Si sanziona la condotta del soggetto che distrugge, danneggia oppure ostacola il funzionamento di un sistema telematico o informatico altrui.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.)

Questo articolo si differenzia dal precedente per avere ad oggetto il caso più grave di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

Se le falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici.

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di tale art. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 12576/13).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

Si punisce il soggetto che presti servizi di certificazioni di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, o di arrecare ad altri danno, ovvero violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 24 *ter* Decreto – delitti di criminalità organizzata

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato punisce la partecipazione, promozione o direzione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5888/12).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Si punisce la condotta di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro e di altra utilità.

Ai fini della configurabilità di tale reato l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo in via mediata possono

essere oggetto di monetizzazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46922/11).

Art. 25 Decreto – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art 317 c.p.)

Si punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costringitivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. SS.UU. sent, n. 12228/14).

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e 319 c.p.)

La condotta si perfeziona qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi al fine di compiere atti contrari al proprio ufficio, nonché per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio. In tale ipotesi si configura un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore, poiché tra questi due soggetti esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco (a differenza della concussione in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto il vantaggio che ne deriva, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso dei suoi poteri.

In tema di delitti di corruzione “l'atto d'ufficio” non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 36859/13).

- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Tale reato si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di favorire o danneggiare una parte. Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto che il privato corruttore.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai fini della consumazione di tale delitto è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 16154/13).

- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)

La condotta si perfeziona, fuori dai casi di cui ai reati precedenti, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, si fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarsi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura e la pena viene applicata anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, aumentando se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 25 *ter* Decreto – reati societari

- Falsità in comunicazioni, prospetto e relazioni (artt. 2621 e 2622 c.c.)

La condotta tipica di queste due ipotesi criminose, rispettivamente una contravvenzione ed un delitto, appare molto simile; ciò che consente di differenziarle è il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Le pene saranno aumentate qualora il fatto di cui all'art. 2622 c.c. riguardi società quotate e cagioni un grave nocumento ai risparmiatori.

Nelle due fattispecie i fatti materiali non rispondenti al vero dovranno essere idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con lo scopo di trarre in inganno i soci, i creditori o il pubblico. Tale condotta si porrà in essere tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ovvero mediante omissione di informazioni sulla situazione la cui comunicazione risulta imposta dalla legge.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

La condotta, posta in essere dai responsabili della revisione, consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La sanzione si aggrava nell'ipotesi in cui si cagioni un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- Tutela penale del capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 c.c.)

- a. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questo reato si perfeziona con la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

- b. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale contravvenzione consiste nel ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La condotta consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

- d. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

- e. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: 1) fittizia formazione o aumento del capitale sociale

mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

f. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

- Tutela penale del funzionamento della Società (art. 2625 e 2636 c.c.)

La condotta prevede che si ostacoli, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo, ovvero si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea.

- Tutela penale delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza attraverso il mero ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attuato consapevolmente, ovvero mediante l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza o infine occultando fraudolentemente fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

- Tutela penale del mercato (c.d. *market abuse* – art. 2637 c.c.)

La fattispecie di “aggitaggio” prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o artificiose idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissioni alle negoziazioni in un mercato regolamentato, nonché ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

In caso di “abuso di informazioni privilegiate” si punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ossia di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, capaci di influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari) in ragione della sua qualità, professione, funzione o di un ufficio:

- Acquista, vende o compie operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- Comunica, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, tali informazioni ad altri;

- Raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento delle operazioni su strumenti finanziari.

La “manipolazione di mercato” si pone in essere attraverso la diffusione di notizie false ovvero la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 septies Decreto – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si punisce la condotta del soggetto che per colpa cagioni la morte di una persona. L’assenza di intenzionalità lo distingue rispetto all’omicidio doloso o volontario; tale delitto non voluto, dunque, si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. È previsto un aggravio di pena nell’ipotesi in cui il reato venga commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell’impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati degli artt. 40 e 41 c.p.. Ne consegue che si integra l’ipotesi di reato purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia i caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 11360/06).

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.3 c.p.)

il reato ha ad oggetto la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione, ex art. 583 c.p., si considera grave quando:

- g. Dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo che superi i quaranta giorni;
- h. Il fatto produca l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione si considera altresì gravissima qualora dal fatto derivi:

- i. Una malattia certamente o probabilmente insanabile
- j. La perdita di un senso
- k. La perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
- l. La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si ritiene necessario precisare che il soggetto attivo dei reati in commento può individuarsi nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché negli stessi lavoratori (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 44650/05).

Art. 25 *decies* Decreto – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Si punisce colui che, con violenza, minaccia ovvero offerta o premessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria ha la facoltà di non rispondere.

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata di tale reato, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di “persona chiamata” dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 45626/10).

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare specifiche aree a rischio.

In particolare, sarà necessario monitorare i seguenti processi relativi al funzionamento di:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato;

- Assemblea dei Soci;
- Direzione Generale

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.
- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.
- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.
- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendale e/o procedure formalizzate.

6. FLUSSI INFORMATIVI

È compito di ciascun destinatario del presente Protocollo Operativo e in particolare del Responsabile del Sistema Integrato, portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di cui il presente Protocollo è parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Inoltre, gli stessi sono tenuti a segnalare all'Organismo l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto, o, più in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e/o le procedure interne adottate dalla Società. Analogo obbligo di informativa sussiste per le operazioni in deroga.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Protocollo costituisce una parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione dello stesso e comporta l'applicazione del Sistema disciplinare.

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag.	182
2. Destinatari	pag.	182
3. La tipologia dei reati	pag.	182
4. Area di rischio	pag.	196
5. Strumenti di controllo	pag.	196
6. Flussi informativi	pag.	197
7. Sistema disciplinare	pag.	197

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto, costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali, nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Direzione Amministrativa ha la responsabilità di organizzare, coordinare e supervisionare i servizi amministrativi, contabili e finanziari dell'azienda.

Nello specifico:

- assicura l'applicazione delle norme vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile;
- analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato;
- gestisce le posizioni patrimoniali e l'aggiornamento e la tenuta del cash flow;
- garantisce il presidio e la gestione completa della contabilità generale e della contabilità analitica;
- gestisce le liquidazioni IVA mensili e trimestrali e le riconciliazioni annuali con clienti e fornitori;
- redige il budget economico e finanziario annuale, e ne gestisce la presentazione all'Alta Direzione;
- gestisce la documentazione relativa ai contratti.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale risultano essere, oltre al **Responsabile della Direzione Amministrativa, la Direzione Generale e il Responsabile del controllo di Gestione**, i rappresentanti, i procuratori nonché i dipendenti sottoposti alla vigilanza ed al controllo dei soggetti apicali. Ne sono quindi interessati anche tutti i soggetti che “di fatto” svolgono funzioni inerenti l'area in commento.

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

Art. 24 Decreto - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione a danno dello stato (art. 316 *bis* c.p.)

Sussiste tale reato qualora un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceva da un ente pubblico o dall'Unione Europea finanziamenti per determinate opere o attività di pubblico

interesse, e non li utilizza per tale scopo. Il reato è configurabile anche nel caso in cui i finanziamenti siano già stati ottenuti in passato e solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Si evidenzia che la Suprema Corte Sezione II penale, sent. n.43349/2011 ha stabilito che è ammissibile il concorso tra il reato di malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche laddove siano stati utilizzati artifici e raggiri nell'ottenimento dei finanziamenti pubblici.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

La condotta prevede che si ottengano, senza averne alcun diritto, dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni Statali, pubbliche o Comunitarie, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. A nulla rileva l'utilizzo che venga fatto di tali erogazioni dato che il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti stessi.

Tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poiché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l'assenza della induzione in errore (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46064/12).

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Il reato si configura quando, per realizzare un ingiusto profitto, vengono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico o all'Unione Europea.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

La truffa ha per oggetto l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. In tal caso si pongono in essere artifici e raggiri, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, volti ad ottenere dei finanziamenti pubblici.

Si precisa che la Suprema Corte, con riferimento alle somme provenienti da pubblici finanziamenti, ha precisato che le stesse, anche in ragione dell'obbligo di rendicontazione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privati finanziato, rimanendo pertanto integro il vincolo originario della loro destinazione.

- Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Nel reato di specie, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il suddetto reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente interviene sui dati del sistema informatico in modo da modificarne il funzionamento rispetto a quanto in precedenza possibile, non essendo necessaria una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel server (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 32383/15).

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. La condotta prevede che si commetta una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto pubblico di fornitura di beni o servizi. Si ha frode nel caso in cui uno dei contraenti ponga in essere raggiri volti a ingannare la controparte, nonché nel caso in cui il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte.

Art. 24 bis Decreto – delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Tale reato punisce la condotta di accesso abusivo ad un sistema informativo protetto.

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica di tale reato, restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 37322/08).

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare parole chiave, altri codici ovvero mezzi di accesso a sistemi telematici o informatici protetti.

Integra tale reato e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 47021/13).

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

Si punisce la condotta consistente nell'installazione di apparecchiature o programmi volti al danneggiamento o all'interruzione di un sistema informatico.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

La condotta sanzionata si realizza attraverso l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni, ovvero mediante il loro impedimento o la loro interruzione.

Integra tale delitto la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 31135/07).

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.)

Il reato punisce chiunque installi apparecchiature o diffonda virus finalizzati ad intercettare comunicazioni informatiche ovvero ad impedirle.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La condotta consiste nella distruzione, danneggiamento o alterazione di dati o programmi altrui.

Tale reato deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 8555/12).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Questo reato si distingue rispetto al precedente poiché si riferisce all'ipotesi più grave di programmi o dati di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Si sanziona la condotta del soggetto che distrugge, danneggia oppure ostacola il funzionamento di un sistema telematico o informatico altrui.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.)

Questo articolo si differenzia dal precedente per avere ad oggetto il caso più grave di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

Se le falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici.

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di tale art. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 12576/13).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

Si punisce il soggetto che presti servizi di certificazioni di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, o di arrecare ad altri danno, ovvero violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 24 *ter* Decreto – delitti di criminalità organizzata

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato punisce la partecipazione, promozione o direzione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5888/12).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Si punisce la condotta di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro e di altra utilità.

Ai fini della configurabilità di tale reato l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46922/11).

Art. 25 Decreto – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art 317 c.p.)

Si punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. SS.UU. sent, n. 12228/14).

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e 319 c.p.)

La condotta si perfeziona qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi al fine di compiere atti contrari al proprio ufficio, nonché per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio. In tale ipotesi si configura un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore, poiché tra questi due soggetti esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco (a differenza della concussione in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto il vantaggio che ne deriva, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso dei suoi poteri.

In tema di delitti di corruzione "l'atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 36859/13).

- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici

impieghi, stipendi, pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Tale reato si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di favorire o danneggiare una parte. Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto che il privato corruttore.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai fini della consumazione di tale delitto è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 16154/13).

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La condotta si perfeziona, fuori dai casi di cui ai reati precedenti, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, si fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarsi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura e la pena viene applicata anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, aumentando se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 25 *ter* Decreto – reati societari

- Falsità in comunicazioni, prospetto e relazioni (artt. 2621 e 2622 c.c.)

La condotta tipica di queste due ipotesi criminose, rispettivamente una contravvenzione ed un delitto, appare molto simile; ciò che consente di differenziarle è il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Le pene saranno aumentate qualora il fatto di cui all'art. 2622 c.c. riguardi società quotate e cagioni un grave nocumento ai risparmiatori.

Nelle due fattispecie i fatti materiali non rispondenti al vero dovranno essere idonei ad indurre in

errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con lo scopo di trarre in inganno i soci, i creditori o il pubblico. Tale condotta si porrà in essere tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ovvero mediante omissione di informazioni sulla situazione la cui comunicazione risulta imposta dalla legge.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

La condotta, posta in essere dai responsabili della revisione, consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La sanzione si aggrava nell'ipotesi in cui si cagioni un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- Tutela penale del capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 c.c.)

a. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questo reato si perfeziona con la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

b. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale contravvenzione consiste nel ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La condotta consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

d. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

e. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: 1) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 2)

sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

f. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

- Tutela penale del funzionamento della Società (art. 2625 e 2636 c.c.)

La condotta prevede che si ostacoli, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo, ovvero si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea.

- Tutela penale delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza attraverso il mero ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attuato consapevolmente, ovvero mediante l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza o infine occultando fraudolentemente fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

- Tutela penale del mercato (c.d. *market abuse* – art. 2637 c.c.)

La fattispecie di “aggitaggio” prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o artificiose idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissioni alle negoziazioni in un mercato regolamentato, nonché ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

In caso di “abuso di informazioni privilegiate” si punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ossia di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, capaci di influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari) in ragione della sua qualità, professione, funzione o di un ufficio:

- Acquista, vende o compie operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- Comunica, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, tali informazioni ad altri;

- Raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento delle operazioni su strumenti finanziari.

La “manipolazione di mercato” si pone in essere attraverso la diffusione di notizie false ovvero la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 septies Decreto – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si punisce la condotta del soggetto che per colpa cagioni la morte di una persona. L’assenza di intenzionalità lo distingue rispetto all’omicidio doloso o volontario; tale delitto non voluto, dunque, si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. È previsto un aggravio di pena nell’ipotesi in cui il reato venga commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell’impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati degli artt. 40 e 41 c.p.. Ne consegue che si integra l’ipotesi di reato purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia i caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 11360/06).

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.3 c.p.)

il reato ha ad oggetto la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione, ex art. 583 c.p., si considera grave quando:

- g. Dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo che superi i quaranta giorni;
- h. Il fatto produca l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione si considera altresì gravissima qualora dal fatto derivi:

- i. Una malattia certamente o probabilmente insanabile
- j. La perdita di un senso
- k. La perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
- l. La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si ritiene necessario precisare che il soggetto attivo dei reati in commento può individuarsi nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché negli stessi lavoratori (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 44650/05).

Art. 25 *novies* Decreto – delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- È punito chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. (art. 171, L. 633/1941).
- Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati (art. 171 *bis*, L. 633/1941).

Art. 25 *decies* Decreto – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Si punisce colui che, con violenza, minaccia ovvero offerta o premessa di denaro o altra utilità,

induce a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria ha la facoltà di non rispondere.

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata di tale reato, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 45626/10).

Art. 25-quinquiesdecies. - Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (art 2, comma 1 d.lgs. 74/2000)

Il reato si compie allorché taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo inferiore a 100 mila euro (art 2, comma 2 bis d.lgs. 74/2000)

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000).

Il reato richiede, come nella maggior parte dei delitti tributari, il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La modalità attuativa consiste nel compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero nell'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La vera e propria condotta è invece l'indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. La norma fissa poi delle soglie di punibilità penale che devono coesistere:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000).

Il reato si compie con l'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A differenza di altri reati tributari, il fine è quello di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ai fini dell'applicazione della norma, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Condizione indispensabile è il superamento della prevista soglia penale.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2 bis, d.lgs. 74/2000).

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000).

L'occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie, penalmente rilevante, non è realizzato attraverso la loro mancata tenuta e presuppone così l'istituzione della documentazione contabile.

L'occultamento si realizza con il rendere indisponibile la documentazione agli organi verificatori, temporaneamente o definitivamente. Occorre che la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consentano o rendano difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).

Il reato si compie attraverso la simulazione di atti di alienazione o di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Lo scopo è quello di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute, al fine di pregiudicare la

pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

- Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

- Omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

- Indebita compensazione (art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La norma punisce, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare specifiche aree a rischio.

In particolare, sarà necessario monitorare i seguenti processi relativi al funzionamento di:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato;
- Assemblea dei Soci;
- Direzione Generale

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.
- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.
- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.

- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendale e/o procedure formalizzate.

6. FLUSSI INFORMATIVI

È compito di ciascun destinatario del presente Protocollo Operativo e in particolare del Responsabile Amministrativo, portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di cui il presente Protocollo è parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Inoltre, gli stessi sono tenuti a segnalare all'Organismo l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto, o, più in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e/o le procedure interne adottate dalla Società. Analogo obbligo di informativa sussiste per le operazioni in deroga.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Protocollo costituisce una parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione dello stesso e comporta l'applicazione del Sistema disciplinare.



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 12

DATA PROTECTION OFFICER

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ex D.Lgs. 231/2001	
---	--

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag. 216
2. Destinatari	pag. 216
3. La tipologia dei reati	pag. 216
4. Area di rischio	pag. 226
5. Strumenti di controllo	pag. 226
6. Flussi informativi	pag. 227
7. Sistema disciplinare	pag. 227

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto, costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali, nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Data Protection Officer supporta l'Amministratore Delegato nelle diverse fasi del trattamento dei dati personali, allo scopo di far rispettare le normative europee e nazionali in materia di privacy.

Il suo compito è quello di:

- informare il Titolare ed il responsabile del trattamento relativamente agli obblighi di legge scaturenti dal Regolamento o da ulteriori normative dell'Unione in materia di dati personali;
- controllare l'osservanza del Regolamento da parte del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento, sensibilizzando e formando il personale che partecipa alle operazioni di trattamento dei dati e alle relative attività di controllo;
- fornire pareri circa la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- collaborare con l'autorità di controllo in materia di privacy.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale risultano essere, oltre al **Responsabile del Data Protection Officer, la Direzione Generale e l'Amministratore delegato**, i rappresentanti, i procuratori nonché i dipendenti sottoposti alla vigilanza ed al controllo dei soggetti apicali. Ne sono quindi interessati anche tutti i soggetti che "di fatto" svolgono funzioni inerenti l'area in commento.

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

Art. 24 Decreto - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione a danno dello stato (art. 316 *bis* c.p.)

Sussiste tale reato qualora un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceva da un ente pubblico o dall'Unione Europea finanziamenti per determinate opere o attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo. Il reato è configurabile anche nel caso in cui i finanziamenti siano già stati ottenuti in passato e solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Si evidenzia che la Suprema Corte Sezione II penale, sent. n.43349/2011 ha stabilito che è

ammissibile il concorso tra il reato di malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche laddove siano stati utilizzati artifici e raggiri nell'ottenimento dei finanziamenti pubblici.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

La condotta prevede che si ottengano, senza averne alcun diritto, dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni Statali, pubbliche o Comunitarie, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. A nulla rileva l'utilizzo che venga fatto di tali erogazioni dato che il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti stessi.

Tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poiché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l'assenza della induzione in errore (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46064/12).

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Il reato si configura quando, per realizzare un ingiusto profitto, vengono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico o all'Unione Europea.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

La truffa ha per oggetto l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. In tal caso si pongono in essere artifici e raggiri, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, volti ad ottenere dei finanziamenti pubblici.

Si precisa che la Suprema Corte, con riferimento alle somme provenienti da pubblici finanziamenti, ha precisato che le stesse, anche in ragione dell'obbligo di rendicontazione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo pertanto integro il vincolo originario della loro destinazione.

- Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Nel reato di specie, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il suddetto reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente interviene sui dati del sistema informatico in modo da modificarne il funzionamento rispetto a quanto in precedenza possibile, non essendo necessaria una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel server (Cass. Pen. Sez. V,

sent. n. 32383/15).

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. La condotta prevede che si commetta una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto pubblico di fornitura di beni o servizi. Si ha frode nel caso in cui uno dei contraenti ponga in essere raggiri volti a ingannare la controparte, nonché nel caso in cui il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte.

Art. 24 *bis* Decreto – delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Tale reato punisce la condotta di accesso abusivo ad un sistema informativo protetto.

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica di tale reato, restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 37322/08).

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare parole chiave, altri codici ovvero mezzi di accesso a sistemi telematici o informatici protetti.

Integra tale reato e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 47021/13).

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

Si punisce la condotta consistente nell'installazione di apparecchiature o programmi volti al danneggiamento o all'interruzione di un sistema informatico.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

La condotta sanzionata si realizza attraverso l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni, ovvero mediante il loro impedimento o la loro interruzione.

Integra tale delitto la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 31135/07).

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

Il reato punisce chiunque installi apparecchiature o diffonda virus finalizzati ad intercettare comunicazioni informatiche ovvero ad impedirle.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La condotta consiste nella distruzione, danneggiamento o alterazione di dati o programmi altrui.

Tale reato deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 8555/12).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Questo reato si distingue rispetto al precedente poiché si riferisce all'ipotesi più grave di programmi o dati di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Si sanziona la condotta del soggetto che distrugge, danneggia oppure ostacola il funzionamento di un sistema telematico o informatico altrui.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

Questo articolo si differenzia dal precedente per avere ad oggetto il caso più grave di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

Se le falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici.

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di tale art. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 12576/13).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

Si punisce il soggetto che presti servizi di certificazioni di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, o di arrecare ad altri danno, ovvero violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 24 *ter* Decreto – delitti di criminalità organizzata

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato punisce la partecipazione, promozione o direzione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5888/12).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Si punisce la condotta di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro e di altra utilità.

Ai fini della configurabilità di tale reato l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46922/11).

Art. 25 Decreto – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art 317 c.p.)

Si punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 *quater* c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione,

inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. SS.UU. sent, n. 12228/14).

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e 319 c.p.)

La condotta si perfeziona qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi al fine di compiere atti contrari al proprio ufficio, nonché per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio. In tale ipotesi si configura un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore, poiché tra questi due soggetti esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco (a differenza della concussione in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto il vantaggio che ne deriva, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso dei suoi poteri.

In tema di delitti di corruzione "l'atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 36859/13).

- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Tale reato si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di favorire o danneggiare una parte. Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto che il privato corruttore.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai fini della consumazione di tale delitto è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 16154/13).

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La condotta si perfeziona, fuori dai casi di cui ai reati precedenti, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, si fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarsi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura e la pena viene applicata anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, aumentando se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 25 *ter* Decreto – reati societari

- Falsità in comunicazioni, prospetto e relazioni (artt. 2621 e 2622 c.c.)

La condotta tipica di queste due ipotesi criminose, rispettivamente una contravvenzione ed un delitto, appare molto simile; ciò che consente di differenziarle è il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Le pene saranno aumentate qualora il fatto di cui all'art. 2622 c.c. riguardi società quotate e cagioni un grave nocumento ai risparmiatori.

Nelle due fattispecie i fatti materiali non rispondenti al vero dovranno essere idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con lo scopo di trarre in inganno i soci, i creditori o il pubblico. Tale condotta si porrà in essere tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ovvero mediante omissione di informazioni sulla situazione la cui comunicazione risulta imposta dalla legge.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

La condotta, posta in essere dai responsabili della revisione, consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La sanzione si aggrava nell'ipotesi in cui si cagioni un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- Tutela penale del capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 c.c.)

a. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questo reato si perfeziona con la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

b. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale contravvenzione consiste nel ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La condotta consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

d. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

e. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: 1) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

f. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

- Tutela penale del funzionamento della Società (art. 2625 e 2636 c.c.)

La condotta prevede che si ostacoli, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo, ovvero si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea.

- Tutela penale delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza attraverso il mero ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attuato consapevolmente, ovvero mediante l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza o infine occultando fraudolentemente fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

- Tutela penale del mercato (c.d. *market abuse* – art. 2637 c.c.)

La fattispecie di “aggiotaggio” prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o artificiose idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissioni alle negoziazioni in un mercato regolamentato, nonché ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

In caso di “abuso di informazioni privilegiate” si punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ossia di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, capaci di influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari) in ragione della sua qualità, professione, funzione o di un ufficio:

- Acquista, vende o compie operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- Comunica, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, tali informazioni ad altri;
- Raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento delle operazioni su strumenti finanziari.

La “manipolazione di mercato” si pone in essere attraverso la diffusione di notizie false ovvero la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 septies Decreto – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si punisce la condotta del soggetto che per colpa cagioni la morte di una persona. L'assenza di intenzionalità lo distingue rispetto all'omicidio doloso o volontario; tale delitto non voluto, dunque, si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi,

regolamenti, ordini o discipline. È previsto un aggravio di pena nell'ipotesi in cui il reato venga commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati degli artt. 40 e 41 c.p.. Ne consegue che si integra l'ipotesi di reato purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia i caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 11360/06).

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.3 c.p.)

il reato ha ad oggetto la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione, ex art. 583 c.p., si considera grave quando:

- g. Dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo che superi i quaranta giorni;
- h. Il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione si considera altresì gravissima qualora dal fatto derivi:

- i. Una malattia certamente o probabilmente insanabile
- j. La perdita di un senso
- k. La perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
- l. La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si ritiene necessario precisare che il soggetto attivo dei reati in commento può individuarsi nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché negli stessi lavoratori (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 44650/05).

Art. 25 *decies* Decreto – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Si punisce colui che, con violenza, minaccia ovvero offerta o premessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria ha la facoltà di non rispondere.

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata di tale reato, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di “persona chiamata” dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 45626/10).

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare specifiche aree a rischio.

In particolare, sarà necessario monitorare i seguenti processi relativi al funzionamento di:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato;
- Assemblea dei Soci;
- Direzione Generale

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.
- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed

il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.

- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.
- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendale e/o procedure formalizzate.

6. FLUSSI INFORMATIVI

È compito di ciascun destinatario del presente Protocollo Operativo e in particolare del Responsabile del Data Protection Officer, portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di cui il presente Protocollo è parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Inoltre, gli stessi sono tenuti a segnalare all'Organismo l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto, o, più in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e/o le procedure interne adottate dalla Società. Analogo obbligo di informativa sussiste per le operazioni in deroga.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Protocollo costituisce una parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione dello stesso e comporta l'applicazione del Sistema disciplinare.



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 13

COMITATO SALUTE e SICUREZZA

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ex D.Lgs. 231/2001

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag.	231
2. Destinatari	pag.	232
3. La tipologia dei reati	pag.	232
4. Area di rischio	pag.	234
5. Strumenti di controllo	pag.	234
6. Flussi informativi	pag.	236
7. Sistema disciplinare	pag.	236

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività, come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali, nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo intende disciplinare gli aspetti inerenti la gestione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro all'interno della Società così come regolato dal D.Lgs. 81/2008.

In particolare disciplina le attività operative e di controllo che dovranno essere osservate al fine di impedire qualsivoglia comportamento che possa – anche se involontariamente – sfociare in reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi, in violazione alle norme di cui al Decreto sopra richiamato, supportando lo Chef Executive Officer nel processo di valutazione periodica e conseguente mitigazione dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nello specifico il Responsabile:

- effettua periodicamente riunioni di coordinamento per condividere informazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- collabora alla sorveglianza dei fattori dell'ambiente di lavoro e delle pratiche lavorative che possono influire sulla salute del lavoratore, inclusi sedi, impianti e attrezzature aziendali condotte dal Servizio Prevenzione e Protezione
- collabora alla valutazione e verifica periodica dei rischi e delle condizioni di salute, sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro condotte dal Servizio Prevenzione e Protezione
- collabora alla corretta gestione delle comunicazioni dirette ai lavoratori e alle lavoratrici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- collabora alla pianificazione e organizzazione del lavoro, compresa la definizione di procedure, la progettazione delle postazioni di lavoro, la messa a disposizione di attrezzature, strumenti e prodotti
- partecipa allo sviluppo di programmi per il miglioramento dei livelli di sicurezza delle pratiche lavorative, delle sedi, degli impianti, delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti di lavoro
- collabora alla corretta organizzazione e conduzione della sorveglianza sanitaria
- collabora alla corretta organizzazione ed erogazione di attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- collabora alla corretta organizzazione e conduzione delle prove di emergenza e primo soccorso

- collabora all'analisi periodica degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
- suggerisce e monitora l'adozione e applicazione di azioni, piani, procedure e meccanismi atti a correggere o prevenire situazioni non conformi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale risultano essere, oltre all'**Organo Amministrativo**, il **Delegato Sicurezza sul Lavoro (Datore di lavoro delegato)**, l'**R.S.P.P.**, i rappresentanti, i procuratori nonché i dipendenti sottoposti alla vigilanza ed al controllo dei soggetti apicali. Ne sono quindi interessati anche tutti i soggetti che “di fatto” svolgono funzioni inerenti l'area in commento.

Pertanto, tutti i destinatari del presente protocollo debbono essere consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e debbono adottare costantemente condotte tese ad impedire il verificarsi dei reati in commento.

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

Art. 25 *septies* Decreto – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si punisce la condotta del soggetto che per colpa cagiona la morte di una persona. L'assenza di intenzionalità lo distingue rispetto all'omicidio doloso o volontario; tale delitto non voluto, dunque, si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi,

regolamenti, ordini o discipline. È previsto un aggravio di pena nell'ipotesi in cui il reato venga commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati degli artt. 40 e 41 c.p.. Ne consegue che si integra l'ipotesi di reato purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia i caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 11360/06).

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.3 c.p.)

il reato ha ad oggetto la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione, ex art. 583 c.p., si considera grave quando:

- g. Dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo che superi i quaranta giorni;
- h. Il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione si considera altresì gravissima qualora dal fatto derivi:

- i. Una malattia certamente o probabilmente insanabile
- j. La perdita di un senso
- k. La perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
- l. La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si ritiene necessario precisare che il soggetto attivo dei reati in commento può individuarsi nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché negli stessi lavoratori (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 44650/05).

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare una specifica area astrattamente a rischio. In particolare, l'analisi del D.V.R. (documento valutazione rischio) e del Registro degli infortuni, permette di prendere visione delle aree di rischio inerenti la Società.

In particolare, si sintetizzano di seguito le principali attività sensibili in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili a tutte le attività:

- la valutazione preliminare di tutti i rischi;
- le nomine e definizioni delle responsabilità (comprese le deleghe ex art. 16 D.lgs.81/08);
- la verifica dei requisiti del personale a cui vengono affidati compiti specifici;
- la formazione del personale sia generale che specifica;
- l'affidamento dei lavori a soggetti esterni alla Società;
- l'acquisto e manutenzione di macchinari ed attrezzature;
- il monitoraggio degli ambienti di lavoro;
- le misure di protezione tese ad eliminare o contenere i rischi;
- la gestione delle emergenze;
- l'attività di audit.

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività, in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.
- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.

- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.
- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendale e/o procedure formalizzate.

5.2. Strumenti di controllo specifici

Si richiama, in particolare, tutto il personale destinatario del presente protocollo – per i rispettivi ambiti di applicazione – ad agire nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- monitorare in modo puntuale gli obiettivi per la salute e sicurezza sul lavoro per il tramite di periodici *risk assessment*;
- valutare la idoneità delle risorse umane, della loro relativa formazione nonché delle risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto che precede;
- adeguare costantemente il livello di formazione ed informazione di tutti i dipendenti, fornitori ed appaltatori sul sistema di gestione ex D.Lgs. 81/2008 adottato dalla Società;
- definire idonee procedure nonché adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori ed a prevenire qualsivoglia infortunio e malattia derivante dal lavoro;
- mantenere gli impianti e le attrezzature nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge.

Ne consegue che il datore di lavoro e il delegato del datore di lavoro, con il supporto del R.S.P.P. e delle altre funzioni competenti, dovrà garantire una corretta applicazione del D.Lgs. 81/2008

6. FLUSSI INFORMATIVI

È compito di ciascun destinatario del presente Protocollo Operativo e in particolare il Delegato alla Sicurezza sul Lavoro e al RSPP portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di cui il presente Protocollo è parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Inoltre, gli stessi sono tenuti a segnalare all'Organismo l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto o, più in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e/o le procedure interne adottate dalla Società. Analogo obbligo di informativa sussiste per le operazioni in deroga.

Altri specifici flussi informativi sono evidenziati di seguito:

- | | |
|---|---------------------|
| ➤ Aggiornamento del DVR: | con cadenza annuale |
| ➤ Copia di procure/deleghe: | ad evento |
| ➤ Elaborazione della pianificazione annuale: | con cadenza annuale |
| ➤ Report formazione ed informazione al personale: | con cadenza annuale |
| ➤ Report visite ispettive | ad evento |

Sarà poi cura dell'Organismo di Vigilanza meglio definire e, se del caso, integrare, le tipologie di flussi e la loro tempistica.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Protocollo costituisce una parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione dello stesso e comporta l'applicazione del Sistema disciplinare.



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 14

SOCIAL PERFORMANCE TEAM

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ex D.Lgs. 231/2001

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag.	240
2. Destinatari	pag.	241
3. La tipologia dei reati	pag.	241
4. Area di rischio	pag.	250
5. Strumenti di controllo	pag.	250
6. Flussi informativi	pag.	251
7. Sistema disciplinare	pag.	251

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività, come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali, nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Social Performance Team supporta Chef Executive Officer nell'implementazione, sviluppo e miglioramento continuo del sistema di gestione per la Responsabilità Sociale conforme allo standard SA8000.

Nello specifico:

- effettua riunioni periodiche di coordinamento per garantire il rispetto della Politica e delle direttive aziendali sulla responsabilità sociale, anche partecipando alle riunioni del Comitato Salute e Sicurezza
- collabora alla diffusione e applicazione dei principi e degli obiettivi definiti nelle Politiche per la responsabilità sociale
- vigila all'interno dell'organizzazione sul rispetto dei principi e il perseguimento degli obiettivi di responsabilità sociale
- implementa le attività di formazione, informazione e comunicazione mirate a promuovere il rispetto della Politica e delle direttive aziendali sulla responsabilità sociale
- suggerisce, implementa e monitora l'adozione e applicazione di azioni, piani, procedure e meccanismi atti a correggere o prevenire situazioni non conformi alla Politica e alle direttive aziendali sulla responsabilità sociale
- monitora e gestisce le segnalazioni e i reclami eventualmente pervenuti aventi ad oggetto violazioni dei principi definiti nella Politica e nelle direttive aziendali per la responsabilità sociale
- collabora al coordinamento, pianificazione, attuazione e documentazione del sistema di audit interni indirizzati alla verifica dell'applicazione della Politica e delle direttive aziendali sulla responsabilità sociale
- gestisce e documenta le situazioni non conformi alla Politica e alle direttive aziendali sulla responsabilità sociale emerse e le conseguenti azioni correttive adottate
- collabora alla gestione di tutta la documentazione di sistema e raccoglie, elabora, riesamina e rendiconta, almeno una volta all'anno, dati e informazioni inerenti agli indicatori di prestazione dell'organizzazione in materia di responsabilità sociale
- supervisiona l'utilizzo del budget assegnato per il raggiungimento degli obiettivi definiti per la responsabilità sociale

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale risultano essere, oltre all'**Organo Amministrativo e la Direzione Generale**, i rappresentanti, i procuratori nonché i dipendenti sottoposti alla vigilanza ed al controllo dei soggetti apicali. Ne sono quindi interessati anche tutti i soggetti che “di fatto” svolgono funzioni inerenti l'area in commento.

Pertanto, tutti i destinatari del presente protocollo debbono essere consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e debbono adottare costantemente condotte tese ad impedire il verificarsi dei reati in commento.

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

Art. 24 Decreto - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

● Malversazione a danno dello stato (art. 316 *bis* c.p.)

Sussiste tale reato qualora un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceva da un ente pubblico o dall'Unione Europea finanziamenti per determinate opere o attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo. Il reato è configurabile anche nel caso in cui i finanziamenti siano già stati ottenuti in passato e solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Si evidenzia che la Suprema Corte Sezione II penale, sent. n.43349/2011 ha stabilito che è ammissibile il concorso tra il reato di malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche laddove siano stati utilizzati artifici e raggiri nell'ottenimento dei finanziamenti pubblici.

● Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

La condotta prevede che si ottengano, senza averne alcun diritto, dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni Statali, pubbliche o Comunitarie, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. A nulla rileva l'utilizzo che venga fatto di tali erogazioni dato che il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti stessi.

Tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poiché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non

vere costituisce “fatto” strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l’assenza della induzione in errore (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46064/12).

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Il reato si configura quando, per realizzare un ingiusto profitto, vengono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico o all’Unione Europea.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

La truffa ha per oggetto l’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. In tal caso si pongono in essere artifici e raggiri, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, volti ad ottenere dei finanziamenti pubblici.

Si precisa che la Suprema Corte, con riferimento alle somme provenienti da pubblici finanziamenti, ha precisato che le stesse, anche in ragione dell’obbligo di rendicontazione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell’ente privato finanziato, rimanendo pertanto integro il vincolo originario della loro destinazione.

- Frode informatica in danno dello Stato, dell’Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Nel reato di specie, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all’Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il suddetto reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente interviene sui dati del sistema informatico in modo da modificarne il funzionamento rispetto a quanto in precedenza possibile, non essendo necessaria una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel server (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 32383/15).

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. La condotta prevede che si commetta una frode nella esecuzione dei [contratti di fornitura](#) o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto pubblico di fornitura di beni o servizi. Si ha frode nel caso in cui uno dei contraenti ponga in essere raggiri volti a ingannare la controparte, nonché nel caso in cui il fornitore modifichi dolosamente l’esecuzione del contratto in danno alla controparte.

Art. 24 *bis* Decreto – delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Tale reato punisce la condotta di accesso abusivo ad un sistema informativo protetto.

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica di tale reato, restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 37322/08).

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare parole chiave, altri codici ovvero

mezzi di accesso a sistemi telematici o informatici protetti.

Integra tale reato e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 47021/13).

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqüies* c.p.)

Si punisce la condotta consistente nell'installazione di apparecchiature o programmi volti al danneggiamento o all'interruzione di un sistema informatico.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

La condotta sanzionata si realizza attraverso l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni, ovvero mediante il loro impedimento o la loro interruzione.

Integra tale delitto la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 31135/07).

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqüies* c.p.)

Il reato punisce chiunque installi apparecchiature o diffonda virus finalizzati ad intercettare comunicazioni informatiche ovvero ad impedirle.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La condotta consiste nella distruzione, danneggiamento o alterazione di dati o programmi altrui.

Tale reato deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 8555/12).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Questo reato si distingue rispetto al precedente poiché si riferisce all'ipotesi più grave di programmi o dati di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Si sanziona la condotta del soggetto che distrugge, danneggia oppure ostacola il funzionamento di un sistema telematico o informatico altrui.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqüies* c.p.)

Questo articolo si differenzia dal precedente per avere ad oggetto il caso più grave di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

Se le falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici.

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di tale art. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 12576/13).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

Si punisce il soggetto che presti servizi di certificazioni di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, o di arrecare ad altri danno, ovvero violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 24 *ter* Decreto – delitti di criminalità organizzata

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato punisce la partecipazione, promozione o direzione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5888/12).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Si punisce la condotta di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro e di altra utilità.

Ai fini della configurabilità di tale reato l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46922/11).

Art. 25 Decreto – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

•Concussione (art 317 c.p.)

Si punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costringitivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. SS.UU. sent. n. 12228/14).

•Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e 319 c.p.)

La condotta si perfeziona qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi al fine di compiere atti contrari al proprio ufficio, nonché per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio. In tale ipotesi si configura un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore, poiché tra questi due soggetti esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco (a differenza della concussione in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto il vantaggio che ne deriva, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso dei suoi poteri.

In tema di delitti di corruzione "l'atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 36859/13).

•Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

•Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Tale reato si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di favorire o danneggiare una parte. Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto che il privato corruttore.

•Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai fini della consumazione di tale delitto è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 16154/13).

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La condotta si perfeziona, fuori dai casi di cui ai reati precedenti, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, si fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarsi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura e la pena viene applicata anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, aumentando se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 25 *ter* Decreto – reati societari

- Falsità in comunicazioni, prospetto e relazioni (artt. 2621 e 2622 c.c.)

La condotta tipica di queste due ipotesi criminose, rispettivamente una contravvenzione ed un delitto, appare molto simile; ciò che consente di differenziarle è il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Le pene saranno aumentate qualora il fatto di cui all'art. 2622 c.c. riguardi società quotate e cagioni un grave nocumento ai risparmiatori.

Nelle due fattispecie i fatti materiali non rispondenti al vero dovranno essere idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con lo scopo di trarre in inganno i soci, i creditori o il pubblico. Tale condotta si porrà in essere tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ovvero mediante omissione di informazioni sulla situazione la cui comunicazione risulta imposta dalla legge.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

La condotta, posta in essere dai responsabili della revisione, consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La sanzione si aggrava nell'ipotesi in cui si cagioni un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- Tutela penale del capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 c.c.)

- a. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questo reato si perfeziona con la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

b. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale contravvenzione consiste nel ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La condotta consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

d. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

e. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: 1) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

f. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

• Tutela penale del funzionamento della Società (art. 2625 e 2636 c.c.)

La condotta prevede che si ostacoli, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo, ovvero si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea.

• Tutela penale delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza attraverso il mero ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attuato consapevolmente, ovvero mediante l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza o infine occultando fraudolentemente fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

• Tutela penale del mercato (c.d. *market abuse* – art. 2637 c.c.)

La fattispecie di "aggiotaggio" prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o artificiose idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissioni alle negoziazioni in un mercato regolamentato, nonché ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

In caso di "abuso di informazioni privilegiate" si punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ossia di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, capaci di influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari) in ragione della sua qualità, professione, funzione o di un ufficio:

- Acquista, vende o compie operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

- Comunica, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, tali informazioni ad altri;
- Raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento delle operazioni su strumenti finanziari.

La “manipolazione di mercato” si pone in essere attraverso la diffusione di notizie false ovvero la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 septies Decreto – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si punisce la condotta del soggetto che per colpa cagioni la morte di una persona. L'assenza di intenzionalità lo distingue rispetto all'omicidio doloso o volontario; tale delitto non voluto, dunque, si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. È previsto un aggravio di pena nell'ipotesi in cui il reato venga commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p.. Ne consegue che si integra l'ipotesi di reato purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia i caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 11360/06).

• Lesioni personali colpose (art. 590 c.3 c.p.)

il reato ha ad oggetto la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione, ex art. 583 c.p., si considera grave quando:

- g. Dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo che superi i quaranta giorni;
- h. Il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione si considera altresì gravissima qualora dal fatto derivi:

- i. Una malattia certamente o probabilmente insanabile
- j. La perdita di un senso
- k. La perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella

l. La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si ritiene necessario precisare che il soggetto attivo dei reati in commento può individuarsi nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché negli stessi lavoratori (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 44650/05).

Art. 25 *decies* Decreto – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Si punisce colui che, con violenza, minaccia ovvero offerta o premessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria ha la facoltà di non rispondere.

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata di tale reato, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di “persona chiamata” dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 45626/10).

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare una specifica area astrattamente a rischio. In particolare le aree di riferimento riguardano la Direzione Generale, l'Amministratore Delegato, la Direzione del personale e il Controllo di Gestione.

In particolare, si sintetizzano di seguito le principali attività sensibili in materia di Social Performance Team applicabili a tutte le attività:

- Agevolare l'implementazione del sistema;
- Riferire periodicamente all'Alta Direzione;
- Monitorare l'efficacia delle soluzioni adottate a seguito delle azioni attivate;
- Rilevare, anche su segnalazione dei lavoratori o di altri Organismi interni (es. Comitato Salute e Sicurezza, Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001), eventuali non conformità rispetto ai requisiti della norma, al "Codice Etico e di Comportamento" ed al sistema di autocontrollo adottato, attivandosi per disporre il trattamento e collaborare per l'individuazione di azioni correttive;
- Collaborare nelle attività di valutazione e ri-valutazione dei fornitori in merito agli aspetti di Responsabilità Sociale.

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività, in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.
- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.

- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.
- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendale e/o procedure formalizzate.

6. FLUSSI INFORMATIVI

È compito di ciascun destinatario del presente Protocollo Operativo e in particolare il Delegato alla Sicurezza sul Lavoro e al RSPP portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di cui il presente Protocollo è parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Inoltre, gli stessi sono tenuti a segnalare all'Organismo l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto o, più in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e/o le procedure interne adottate dalla Società.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Protocollo costituisce una parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione dello stesso e comporta l'applicazione del Sistema disciplinare.



Work.
Smart.
Easy.

PROTOCOLLO n. 15

COMITATO PARITA' di GENERE

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ex D.Lgs. 231/2001

INDICE:

Premessa

1. Ambito di applicazione	pag. 255
2. Destinatari	pag. 255
3. La tipologia dei reati	pag. 253
4. Area di rischio	pag. 265
5. Strumenti di controllo	pag. 265
6. Flussi informativi	pag. 266
7. Sistema disciplinare	pag. 266

PREMESSA

La UP SPA (di seguito la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del presente protocollo è di introdurre principi di comportamento che tutti i preposti e addetti della Società dovranno adottare nello svolgimento delle loro attività. Pertanto costituisce parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e integra tutte le altre procedure aziendali presenti.

Sarà poi cura delle diverse Funzioni monitorarne i contenuti al fine di porre in essere una verifica puntuale dell’adeguatezza e corretta applicazione delle procedure.

Infatti per consentire il continuo “aggiornamento dinamico” del Modello, le diverse Funzioni sono costantemente impegnate nella verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure; a esse compete la redazione e la revisione dei protocolli, come di tutte le altre procedure aziendali.

Eventuali operazioni in deroga debbono, comunque, essere svolte sempre osservando i principi generali che la Società ha posto alla base di tutte le sue attività, come la legalità, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle stesse. In ogni caso dette operazioni dovranno essere adeguatamente motivate, per iscritto, e comunicate alle diverse Figure apicali, nonché all’Organismo di Vigilanza.

La Figura apicale responsabile del presente protocollo dovrà preoccuparsi della diffusione dello stesso a tutti coloro che compongono la sua unità lavorativa. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetti di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente protocollo e, più in generale, del Modello e delle procedure, comporteranno sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Tutto il personale della Società è comunque tenuto, indipendentemente dal ruolo esercitato e dalla unità lavorativa di appartenenza, al rispetto del presente protocollo e del Modello nel suo complesso.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Comitato Parità di Genere supporta Chief Executive Officer nell'implementazione, sviluppo e miglioramento continuo del sistema di gestione per la Responsabilità Sociale conforme alla prassi di riferimento PdR 125.

Nello specifico:

- organizza riunioni di coordinamento per garantire il rispetto della Politica e delle direttive aziendali sulla parità di genere;
- definisce, implementa e monitora azioni di formazione, informazione e comunicazione mirate a promuovere il rispetto della Politica e delle direttive aziendali sulla parità di genere;
- definisce, implementa e monitora l'applicazione di piani, procedure e meccanismi atti a promuovere e garantire il rispetto della Politica e delle direttive aziendali sulla parità di genere;
- vigila all'interno dell'organizzazione sul rispetto dei principi e il perseguimento degli obiettivi di parità di genere, contrastando ogni comportamento che sia in disaccordo con essi;
- monitora e gestisce le segnalazioni e i reclami (compresi gli episodi di molestie e mobbing) eventualmente pervenuti aventi ad oggetto violazioni dei principi definiti nella Politica per la parità di genere;
- coordina la pianificazione, attuazione e documentazione del sistema di audit interni indirizzati alla verifica dell'applicazione della Politica e delle direttive aziendali sulla parità di genere;
- gestisce e documenta le situazioni non conformi alla Politica e alle direttive aziendali sulla parità di genere emerse e le conseguenti azioni correttive adottate;
- gestisce tutta la documentazione di sistema e raccoglie, elabora, riesamina e rendiconta, almeno una volta all'anno, dati e informazioni inerenti agli indicatori di prestazione dell'organizzazione in materia di parità di genere;
- utilizza il budget assegnato per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano Strategico per la parità di genere.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale risultano essere, oltre all'**Organo Amministrativo** e la **Direzione Generale**, i rappresentanti, i procuratori nonché i dipendenti sottoposti alla vigilanza ed al controllo dei soggetti apicali. Ne sono quindi interessati anche tutti i soggetti che “di fatto” svolgono funzioni inerenti l'area in commento.

Pertanto, tutti i destinatari del presente protocollo debbono essere consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e debbono adottare costantemente condotte tese ad impedire il verificarsi dei reati in commento.

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati:

Art. 24 Decreto - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- **Malversazione a danno dello stato (art. 316 *bis* c.p.)**

Sussiste tale reato qualora un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceva da un ente pubblico o dall'Unione Europea finanziamenti per determinate opere o attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo. Il reato è configurabile anche nel caso in cui i finanziamenti siano già stati ottenuti in passato e solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Si evidenzia che la Suprema Corte Sezione II penale, sent. n.43349/2011 ha stabilito che è ammissibile il concorso tra il reato di malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche laddove siano stati utilizzati artifici e raggiri nell'ottenimento dei finanziamenti pubblici.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)**

La condotta prevede che si ottengano, senza averne alcun diritto, dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni Statali, pubbliche o Comunitarie, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. A nulla rileva l'utilizzo che venga fatto di tali erogazioni dato che il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti stessi.

Tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poiché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l'assenza della induzione in errore (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46064/12).

- **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)**

Il reato si configura quando, per realizzare un ingiusto profitto, vengono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico o all'Unione Europea.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)**

La truffa ha per oggetto l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. In tal caso si pongono in essere artifici e raggiri, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, volti ad ottenere dei finanziamenti pubblici.

Si precisa che la Suprema Corte, con riferimento alle somme provenienti da pubblici finanziamenti, ha precisato

che le stesse, anche in ragione dell'obbligo di rendicontazione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privati finanziato, rimanendo pertanto integro il vincolo originario della loro destinazione.

- Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Nel reato di specie, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il suddetto reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente interviene sui dati del sistema informatico in modo da modificarne il funzionamento rispetto a quanto in precedenza possibile, non essendo necessaria una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel server (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 32383/15).

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. La condotta prevede che si commetta una frode nella esecuzione dei [contratti di fornitura](#) o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto pubblico di fornitura di beni o servizi. Si ha frode nel caso in cui uno dei contraenti ponga in essere raggiri volti a ingannare la controparte, nonché nel caso in cui il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte.

Art. 24 *bis* Decreto – delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Tale reato punisce la condotta di accesso abusivo ad un sistema informativo protetto.

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica di tale reato, restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 37322/08).

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare parole chiave, altri codici ovvero mezzi di accesso a sistemi telematici o informatici protetti.

Integra tale reato e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 47021/13).

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.)

Si punisce la condotta consistente nell'installazione di apparecchiature o programmi volti al danneggiamento o all'interruzione di un sistema informatico.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

La condotta sanzionata si realizza attraverso l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni, ovvero mediante il loro impedimento o la loro interruzione.

Integra tale delitto la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 31135/07).

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

Il reato punisce chiunque installi apparecchiature o diffonda virus finalizzati ad intercettare comunicazioni informatiche ovvero ad impedirle.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La condotta consiste nella distruzione, danneggiamento o alterazione di dati o programmi altrui.

Tale reato deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 8555/12).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Questo reato si distingue rispetto al precedente poiché si riferisce all'ipotesi più grave di programmi o dati di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Si sanziona la condotta del soggetto che distrugge, danneggia oppure ostacola il funzionamento di un sistema telematico o informatico altrui.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

Questo articolo si differenzia dal precedente per avere ad oggetto il caso più grave di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

Se le falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici.

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di tale art. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 12576/13).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

Si punisce il soggetto che presti servizi di certificazioni di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, o di arrecare ad altri danno, ovvero violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 24 *ter* Decreto – delitti di criminalità organizzata

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato punisce la partecipazione, promozione o direzione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5888/12).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Si punisce la condotta di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro e di altra utilità.

Ai fini della configurabilità di tale reato l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 46922/11).

Art. 25 Decreto – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art 317 c.p.)

Si punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costringitivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 *quater* c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Cass. SS.UU. sent, n. 12228/14).

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e 319 c.p.)

La condotta si perfeziona qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi al fine di compiere atti contrari al proprio ufficio, nonché per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio. In tale ipotesi si configura un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore, poiché tra questi due soggetti esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco (a differenza della concussione in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è tanto il vantaggio che ne deriva, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso dei suoi poteri.

In tema di delitti di corruzione "l'atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 36859/13).

- **Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)**

Tale reato si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di favorire o danneggiare una parte. Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto che il privato corruttore.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai fini della consumazione di tale delitto è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 16154/13).

- **Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)**

La condotta si perfeziona, fuori dai casi di cui ai reati precedenti, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, si fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarsi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura e la pena viene applicata anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, aumentando se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 25 *ter* Decreto – reati societari

- Falsità in comunicazioni, prospetto e relazioni (artt. 2621 e 2622 c.c.)

La condotta tipica di queste due ipotesi criminose, rispettivamente una contravvenzione ed un delitto, appare molto simile; ciò che consente di differenziarle è il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Le pene saranno aumentate qualora il fatto di cui all'art. 2622 c.c. riguardi società quotate e cagioni un grave nocumento ai risparmiatori.

Nelle due fattispecie i fatti materiali non rispondenti al vero dovranno essere idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con lo scopo di trarre in inganno i soci, i creditori o il pubblico. Tale condotta si porrà in essere tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ovvero mediante omissione di informazioni sulla situazione la cui comunicazione risulta imposta dalla legge.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

La condotta, posta in essere dai responsabili della revisione, consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La sanzione si aggrava nell'ipotesi in cui si cagioni un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- Tutela penale del capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 c.c.)

- a. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questo reato si perfeziona con la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

- b. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale contravvenzione consiste nel ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La condotta consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

- d. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

- e. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: 1) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

f. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

• Tutela penale del funzionamento della Società (art. 2625 e 2636 c.c.)

La condotta prevede che si ostacoli, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo, ovvero si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea.

• Tutela penale delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza attraverso il mero ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attuato consapevolmente, ovvero mediante l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza o infine occultando fraudolentemente fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

• Tutela penale del mercato (c.d. *market abuse* – art. 2637 c.c.)

La fattispecie di "aggitaggio" prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o artificiose idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissioni alle negoziazioni in un mercato regolamentato, nonché ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

In caso di "abuso di informazioni privilegiate" si punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ossia di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, capaci di influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari) in ragione della sua qualità, professione, funzione o di un ufficio:

- Acquista, vende o compie operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- Comunica, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, tali informazioni ad altri;
- Raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento delle operazioni su strumenti finanziari.

La "manipolazione di mercato" si pone in essere attraverso la diffusione di notizie false ovvero la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 septies Decreto – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si punisce la condotta del soggetto che per colpa cagioni la morte di una persona. L'assenza di intenzionalità lo distingue rispetto all'omicidio doloso o volontario; tale delitto non voluto, dunque, si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. È previsto un aggravio di pena nell'ipotesi in cui il reato venga commesso con violazione delle norme per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro.

In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati degli artt. 40 e 41 c.p.. Ne consegue che si integra l'ipotesi di reato purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia i caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 11360/06).

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.3 c.p.)

il reato ha ad oggetto la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione, ex art. 583 c.p., si considera grave quando:

- g. Dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo che superi i quaranta giorni;
- h. Il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione si considera altresì gravissima qualora dal fatto derivi:

- i. Una malattia certamente o probabilmente insanabile
- j. La perdita di un senso
- k. La perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
- l. La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si ritiene necessario precisare che il soggetto attivo dei reati in commento può individuarsi nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché negli stessi lavoratori (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 44650/05).

Art. 25 *decies* Decreto – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Si punisce colui che, con violenza, minaccia ovvero offerta o premessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria ha la facoltà di non rispondere.

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata di tale reato, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario

della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 45626/10).

4. AREA DI RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato di cui sopra è possibile delineare una specifica area astrattamente a rischio. In particolare le aree di riferimento riguardano la Direzione Generale, l'Amministratore Delegato e la Direzione del personale.

In particolare, si sintetizzano di seguito le principali attività sensibili in materia di Parità di Genere applicabili a tutte le attività:

- porre fine alla violenza di genere;
- sfidare gli stereotipi di genere;
- colmare i divari di genere nel mercato del lavoro;
- raggiungere una partecipazione equa tra i diversi settori dell'economia;
- affrontare i divari retributivi e pensionistici di genere;
- colmare il divario di assistenza di genere e raggiungere l'equilibrio di genere nel processo decisionale e in politica.

5. STRUMENTI DI CONTROLLO

5.1 Strumenti di controllo generali

Con riguardo ai principi generali di comportamento, tesi a prevenire la commissione dei reati di cui sopra, debbono essere sempre rispettati i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle attività** intesa come separazione delle attività, in modo tale da evitare che qualcuno possa gestire in piena autonomia un singolo processo.
- **Poteri di firma** quale necessità di rispettare puntualmente i poteri autorizzativi e di firma che debbono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- **Tracciabilità** in quanto ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere rilevata ed il processo decisionale alla stessa riferibile deve poter essere verificato ex post.

- **Codice etico** in quanto tutti i principi ivi contenuti debbono essere sempre rispettati.
- **Norme e circolari** atteso che ogni attività deve essere in linea con quanto stabilito dalle prescrizioni aziendale e/o procedure formalizzate.

6. FLUSSI INFORMATIVI

È compito di ciascun destinatario del presente Protocollo Operativo e in particolare il Delegato alla Parità di Genere portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di cui il presente Protocollo è parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Inoltre, gli stessi sono tenuti a segnalare all'Organismo l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto o, più in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e/o le procedure interne adottate dalla Società.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Protocollo costituisce una parte integrante del Modello della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione dello stesso e comporta l'applicazione del Sistema disciplinare.